

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*

integrato con

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021


ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

e con

gli obblighi di trasparenza

di cui D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (in vigore dal 23/06/2016).

- 30.04.2009: adozione
- 29.10.2013: aggiornamento
- 24.02.2014: aggiornamento
- 29.10.2015: aggiornamento
- 31.01.2017: aggiornamento
- 31.05.2017: aggiornamento
- 12.01.2018: aggiornamento
- 24.01.2018: aggiornamento
- 23.01.2019: aggiornamento



INDICE

INTRODUZIONE	5
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
PARTE GENERALE	8
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI APS HOLDING S.P.A.	9
1) OBIETTIVI E FINALITÀ	9
2) APPROCCIO METODOLOGICO	10
3) SEGNALAZIONE DI REATI O IRREGOLARITA'	10
ORGANISMO DI VIGILANZA DI APS HOLDING S.P.A.	11
1) Poteri e compiti dell'Organo di Vigilanza	11
2) Costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	12
3) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza	13
4) Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello	13
5) Autonomia ed operatività dell'Organo di Vigilanza	14
6) Reporting dell'Organo di Vigilanza al vertice aziendale	14
DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	14
1) Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti	14
2) Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner	14
VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	15
SISTEMA DISCIPLINARE	15
A) Dipendenti	16
B) Direttore generale e dirigenti o quadri	17
C) Amministratori e Sindaci	17
D) Collaboratori esterni e Partner	17
CODICE ETICO	18
PARTE SPECIALE	23
APS HOLDING S.P.A. : STRUTTURA E FORMA GIURIDICA	24
I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN APS HOLDING S.P.A.	24
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24

<i>Reati presupposto</i>	24
<i>Aree/attività a rischio</i>	33
<i>Regole di carattere generale</i>	34
<i>Processi decisionali: deleghe e procure</i>	35
<i>Protocolli specifici</i>	35
<i>Schede di Evidenza</i>	35
REATI SOCIETARI	36
<i>Reati presupposto</i>	36
<i>Aree/attività a rischio</i>	44
<i>Regole di carattere generale</i>	44
<i>Protocolli specifici</i>	45
<i>Attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	45
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.	46
<i>Reati presupposto</i>	46
<i>Individuazione aree a rischio</i>	46
<i>Attività sensibili in relazione ai reati derivanti da infortuni sul lavoro</i>	47
<i>Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione</i>	48
<i>Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti</i>	52
<i>Misure Generali di Tutela</i>	52
<i>Attività di Monitoraggio e Controllo</i>	52
<i>Flussi Informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	55
<i>Informazione e Formazione</i>	56
REATI INFORMATICI	57
<i>Reati presupposto</i>	57
<i>Aree/attività a rischio</i>	60
<i>Regole di comportamento</i>	60
REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO	60
<i>Reati presupposto</i>	60
<i>Regole di carattere generale</i>	61
<i>Protocolli specifici</i>	62

<i>Attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	62
ALTRE TIPOLOGIE DI REATO	62
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021	63
I) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (EX ART. 1 COMMA 7 LEGGE 190/2012).	65
II) MISURE ANTICORRUZIONE	69
<i>Misure Generali</i>	69
<i>Misure Specifiche</i>	78
III) SEZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INTEGRITA' (D. Lgs. n. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 97/2016)	82
A) FOIA; OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO.	84
B) IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI (ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013)	93
C) IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (ex art. 43, comma 1, D.lgs. 14/03/2013 n. 33).	93

INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito il "Modello"), è stato redatto e deliberato da APS HOLDING S.p.A. (di seguito per brevità indicata anche come la "Società" od "APS") in attuazione del disposto di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto"). L'attività di elaborazione, stesura ed approvazione del Modello è stata svolta conformemente alle prescrizioni definite dalle "Linee guida per la predisposizione di Modelli organizzativi e gestionali" emanate da ASSTRA, Associazione di categoria delle Società ed Enti del trasporto pubblico locale, e dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" di Confindustria.

Il Modello è stato aggiornato anche in considerazione delle disposizioni contenute nella **legge 6 novembre 2012 n. 190** (c.d. **legge anticorruzione**) e nei successivi decreti di attuazione e cioè il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed il D.lgs. n. 39 dello 08/04/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" per cui:

- da un lato, sono stati inseriti e/o modificati i reati - presupposto della responsabilità amministrativa degli enti rilevanti in relazione all'attività di APS;
- e, dall'altro, sono stati introdotti:

il Piano di prevenzione della corruzione (ove sono tra l'altro richiamati le linee direttrici dell'attività di vigilanza attribuita allo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione circa la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore e/o dirigenziali)

e una sezione finale contenente l'indicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (a seguito delle modifiche introdotte dal **D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016** "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 132 (meglio noto come "**decreto Madia**").

Il Modello si compone di una Parte Generale, di una Parte Speciale, del Piano di prevenzione della corruzione, della Sezione finale relativa agli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* – di seguito, il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la cd. “responsabilità amministrativa” degli Enti (intendendo per tali le persone giuridiche e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica). In particolare, gli Enti rispondono in via amministrativa dei reati analiticamente elencati nel D.Lgs. 231/2001, qualora siano commessi dai soggetti indicati all’art. 5 del medesimo decreto:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso (cosiddetti “soggetti apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

Alla distinzione tra le accennate categorie è collegata una diversa graduazione di responsabilità dell’ente e una differente previsione dell’onere della prova: in particolare, soltanto la commissione del reato da parte di soggetti apicali è suscettibile di fondare una presunzione di responsabilità in capo all’ente (comprensibilmente, per la circostanza che solo tali soggetti ne esprimono e rappresentano all’esterno la politica aziendale).

La responsabilità dell’ente si fonda, sostanzialmente, su una “colpa di organizzazione”: risulta, infatti, esclusa soltanto nel caso in cui sia realizzato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, in quanto basato sulla predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 ne prevede l’adozione – sempre, soltanto – come facoltativa).

Nel caso in cui autore del reato sia un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza altrui, l’ente sarà responsabile soltanto laddove tale commissione sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (sarà sempre esclusa, invece, laddove sia stato preventivamente adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo suscettibile di prevenire i reati della specie di quello verificatosi).

E’ importante altresì sottolineare che il reato deve essere perpetrato nell’interesse o a vantaggio esclusivo dell’ente stesso, risultando di conseguenza esclusa la responsabilità dell’ente qualora l’autore abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

Secondo il principio di legalità, la responsabilità amministrativa dell’Ente non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, ma soltanto di quelli specificamente richiamati nel capo I, sezione III, art. 24-25 del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti “reati-presupposto”).

La responsabilità amministrativa, che si aggiunge, senza sostituirla, a quella penale della persona fisica che commette il reato, coinvolge gli enti, giacché consente di imporre a loro carico – nel contesto di un procedimento che segue le regole processuali di quello penale – un ampio ventaglio di sanzioni.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sono sanzioni interdittive:

- Interdizione all'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

PARTE GENERALE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI APS HOLDING S.p.A.

1) OBIETTIVI E FINALITÀ

Aps Holding S.p.a. ha ritenuto suo dovere precipuo, conforme agli standard operativi adottati nella gestione dell'impresa, predisporre e deliberare il presente Modello ed assumere tutte le iniziative regolamentari che consentano potenzialmente all'impresa di:

- a) ridurre ad un livello accettabile il rischio di compimento dei reati presupposto;
- b) beneficiare dell'esonero/riduzione dalla responsabilità di cui al Decreto Legislativo. Tale iniziativa è stata assunta anche nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, dall'attività aziendale (cd. stakeholder - Clienti, Fornitori, Collaboratori, Collettività).

APS, con la predisposizione del modello, si propone, in particolare, di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di APS nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di APS, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che APS non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui APS intende attenersi;
- contribuire al miglioramento del sistema di *Corporate Governance*.

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, la direzione aziendale ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- a) individuazione delle aree di rischio dell'attività aziendale, ove possono essere commesse le fattispecie di reato previste dalla normativa di riferimento;
- b) definizione di un sistema normativo interno per la formazione e per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (predisposizione di specifici protocolli);

- c) individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nelle attività di verifica, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

2) APPROCCIO METODOLOGICO

Secondo il disposto dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, il Modello deve preventivamente individuare le attività nel cui ambito sia ipotizzabile la commissione dei reati considerati dal decreto: al riguardo, si rende opportuno indagare in maniera approfondita l'organizzazione complessiva dell'ente, procedendo ad una ricognizione delle aree/settori di attività e dei relativi uffici. Sono soprattutto i settori "a rischio" a richiedere un aggiornamento continuo nel tempo, tale da assicurare il rispetto costante del dettato legislativo, in relazione ai sopravvenuti cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato.

Pertanto, la realizzazione del modello – improntata ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di ogni attività – si è articolata in varie fasi:

- a) raccolta completa della documentazione ufficiale disponibile su APS Holding S.p.A., in particolare sulla struttura, operatività, organizzazione dei poteri e delle competenze interne;
- b) individuazione di quelle aree dell'attività aziendale a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e degli effettivi livelli di criticità, con particolare riguardo – per ciascuna – ai contenuti specifici, alle concrete modalità operative di lavorazione ed alla ripartizione interna delle competenze (senza, peraltro, tralasciare un'analisi delle esistenti procedure e dei controlli ad oggi previsti a presidio del rischio temuto);
- c) nell'ambito di ciascun processo, è stato realizzato un confronto tra gli emersi profili di rischio, i presidi già approntati e le esigenze imposte dal D.lgs. 231/2001, al fine di correggere le carenze del sistema e le incoerenze delle procedure esistenti in merito ai rischi normativamente considerati;
- d) a conclusione delle fasi sopra descritte, sono stati identificati gli interventi più adatti a risolvere le criticità rilevate e prevenire le ipotesi di maggior rischio (predisponendo, all'occorrenza, linee guida utilizzabili nella definizione di nuove, più efficaci, procedure).

3) SEGNALAZIONE DI REATI O IRREGOLARITA'

Tenuto conto di quanto previsto dalla recente Legge 30/11/2017 n. 179 – recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* – ed in attesa dell'emanazione da parte dell'A.N.A.C. delle

linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle stesse segnalazioni, i dipendenti di APS Holding S.p.A. (ovvero i lavoratori e i collaboratori delle imprese, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa Società) possono presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (o dell'esecuzione delle predette forniture ed opere), utilizzando il canale rpct@apsholding.it che è idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e che trasmetterà tali segnalazioni direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione indicato alla successiva pag. 69 e ss..

È vietato qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla stessa segnalazione.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dallo stesso segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata da quest'ultimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

ORGANISMO DI VIGILANZA DI APS HOLDING S.p.A.

È istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 l'Organo di Vigilanza del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo di APS.

Come sopra precisato, l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2001 esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui sia stato adottato ed attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, affidando ad un *"organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"* il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di quello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

1) Poteri e compiti dell'Organo di Vigilanza

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza allo scopo di svolgere l'attività prevista dall'art. 6, co. 1, lett. b, del D. Lgs. 231/2001.

Riferisce le sue scelte e determinazioni direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona del suo Presidente.

Verbalizza ogni elemento di rilievo relativo all'attività di vigilanza.

L'OdV ha il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione ed effettività del Modello, verificando la coerenza fra i comportamenti concreti e le procedure previste dal Modello stesso;
- promuovere e assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei dipendenti della società e dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando l'eventuale necessità di procedere alle integrazioni ed agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;
- eseguire verifiche periodiche nella Società, finalizzate alla disamina della corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione;
- in presenza di accertate violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della Società, alle prescrizioni indicate dall'OdV, l'Organismo procederà alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, al fine di svolgere i compiti che gli sono propri, ha il potere di:

- effettuare le attività di controllo previste dal Modello e dalla legge;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compiere verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello con possibilità di accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, struttura della Società.

Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'Organo dirigente della Società (Consiglio di Amministrazione) è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

2) Costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto delle recenti modifiche strutturali di APS, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno trasformare l'OdV da organismo monocratico ad organismo collegiale, giusta deliberazione nr. 762 approvata nella seduta del 29 giugno 2017.

Il Collegio è scelto fra persone interne od esterne alla Società – purché di comprovata esperienza, professionalità, autonomia ed onorabilità – e nominato a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Rimane in carica per un anno; l'incarico può essergli rinnovato da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di revoca, rinuncia o morte di un membro del Collegio, il Consiglio di Amministrazione provvede con tempestività alla nuova nomina.

3) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza

Gli organi amministrativi della Società devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla società;
- ogni altra notizia e/o documento ritenuto di rilievo per consentire all'OdV di espletare correttamente le sue funzioni.

4) Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I dipendenti della Società e i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto od anche semplicemente in forma orale all'OdV della presenza di possibili violazioni del Modello o la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.

E' preciso compito e dovere dell'OdV di tutelare la riservatezza della comunicazione ed il soggetto che effettua la segnalazione da ogni forma di discriminazione, ritorsione e/o penalizzazione.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

5) Autonomia ed operatività dell'Organo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la richiesta dell'OdV di dotazione di risorse finanziarie, adeguate a supportarlo nei compiti affidati ed al raggiungimento dei risultati prefissati e delibererà in proposito.

Al fine di favorire l'assunzione dell'incarico di componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a stipulare apposita copertura assicurativa per le responsabilità che derivino dallo svolgimento della predetta mansione.

6) Reporting dell'Organo di Vigilanza al vertice aziendale

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica, mediante report scritto, sull'attività effettuata ed immediatamente, per il caso del verificarsi di situazioni straordinarie che denotino significative violazioni dei principi contenuti nel Modello.

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione sarà conservata dall'OdV presso apposito archivio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere, con opportuno preavviso, l'audizione dell'OdV, per ottenere informativa e chiarimenti sull'attività svolta.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Obiettivo di Aps è assicurare la piena conoscenza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari (in funzione del diverso livello di coinvolgimento nei processi a rischio).

1) Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti

Il presente modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza, d'intesa con l'Amministratore Delegato, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi. Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo. L'Organismo di Vigilanza inoltre propone programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

APS provvederà a rendere nota le modalità relative alla segnalazione all'OdV di eventuali comportamenti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

2) Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner

L'Azienda provvede ad informare i partner commerciali e finanziari, i consulenti ed i collaboratori esterni a vario titolo – specificamente operanti in aree/attività

a rischio – della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

In particolare, nei contratti di fornitura, servizio e consulenza stipulati con tali soggetti, sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, oltre ad una specifica dichiarazione di conoscenza e di impegno all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e del contenuto del Modello.

VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è stato espressamente costruito da APS sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie. La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo le modifiche opportune. Eventuali modifiche del modello approvato a mente del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa o che comportino una modifica di ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Controllo. Tali modifiche debbono ritenersi di carattere sostanziale. Viceversa, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale, le modifiche del modello, da non ritenersi sostanziali, saranno implementate dallo stesso Organismo di Controllo ed approvate dalla Direzione Generale. Lo stesso provvederà poi a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche effettuate e l'organo collegiale provvederà a ratificarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico, dei Protocolli e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio) di un procedimento penale in capo all'Azienda, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con APS.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica eventuali conseguenze (penali, amministrative, tributarie) derivanti dallo stesso fatto.

Il presente Sistema Disciplinare è rivolto:

a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di APS ovvero ai suoi eventuali liquidatori;

alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di un'unità organizzata di APS dotata di autonomia finanziaria e gestionale;

alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra;

ai collaboratori esterni a qualunque titolo operanti;

alle imprese appaltatrici di gare e servizi, di forniture e in generale di prestazioni/attività nei confronti della società.

Il presente Sistema Disciplinare – caratterizzato dalla graduazione delle sanzioni applicabili, a seconda del livello di pericolosità dei comportamenti adottati, e dal principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione – è suddiviso in sezioni, ognuna da riferire alla particolare categoria dei soggetti destinatari, tenuto conto del particolare *status* giuridico dei diversi soggetti.

In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni dipenderanno da vari fattori:

- dall'intenzionalità del comportamento o dal grado di negligenza, imprudenza o imperizia (con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento);
- dal comportamento complessivo della persona coinvolta, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- dalle mansioni della persona coinvolta;
- da altre particolari circostanze che possono accompagnare l'infrazione.

Si ribadisce che dovrà essere immediatamente comunicata all'Odv ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa.

A) Dipendenti

Il mancato rispetto del modello organizzativo e gestionale è sottoposto, previa contestazione dei fatti, a sanzioni proporzionali alla gravità dell'inadempimento, di cui agli artt. 41- 45 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 reg. all. A) nonché, per i dipendenti con qualifica di quadro/professionisti assoggettati a sanzioni di cui agli artt. 43 - 45, con la revoca dell'incarico loro attribuito ai sensi e per gli effetti dei relativi Accordi Aziendali e Regolamenti.

In particolare, potranno essere applicate le seguenti tipologie di provvedimenti disciplinari:

- Rimprovero verbale o scritto, in base a quanto previsto dall'Art. 40 R.D. 148/31;
- Multa mediante ritenuta sulla retribuzione, in base a quanto previsto dall'Art. 41 R.D. 148/31;
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in base a quanto previsto dall'Art. 42 R.D. 148/31;

- Proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, in base a quanto previsto dall'Art. 43 R.D. 148/31;
- Retrocessione in base a quanto previsto dall'Art. 44 R.D. 148/31;
- Destituzione, in base a quanto previsto dall'Art. 45 R.D. 148/31.

B) Direttore generale e dirigenti o quadri

Potranno essere applicate le seguenti tipologie di provvedimenti disciplinari:

- per il direttore generale, dirigenti o quadri, previa proposta del Presidente del CdA, col deferimento al Consiglio di Amministrazione per l'adozione della censura scritta fino al licenziamento per giusta causa senza preavviso;
- per i dirigenti con il deferimento al CdA per l'adozione della censura scritta fino al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi, salvo informativa al Consiglio di Amministrazione.

C) Amministratori e Sindaci

Potranno essere applicate le seguenti tipologie di provvedimenti disciplinari:

- per gli amministratori e i sindaci, APS potrà prevedere fin dall'atto di nomina o anche con atto emesso in corso di mandato l'accettazione espressa del modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001 e le relative sanzioni per il caso di mancato rispetto, fino alla revoca dell'incarico nei casi più gravi.

D) Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere applicate le seguenti tipologie di provvedimenti disciplinari:

- per i collaboratori esterni a qualunque titolo operanti, con la revoca dell'incarico;
- per le imprese appaltatrici di gare e servizi, di forniture e in generale di prestazioni/attività nei confronti della società, con applicazione di sanzioni pecuniarie fino alla risoluzione del contratto ed all'esclusione dalle gare nei casi più gravi o nel caso di comportamenti reiterati nei casi meno gravi, salvo comunque il diritto di APS di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta sia tale da determinare un danno a carico dell'azienda.

APS si atterrà rigorosamente alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società provvederà:

- ad informare il personale non dirigente della sanzionabilità dei comportamenti vietati dal modello organizzativo e gestionale adottato in esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- ad inserire nei contratti con i collaboratori esterni apposita clausola che preveda la revoca dell'incarico;
- a prevedere nel capitolato ed in generale nei contratti con le imprese appaltatrici di gare e servizi, di forniture e in generale di prestazioni/attività, le relative clausole sanzionatorie, fino alla previsione di esplicita clausola risolutiva nei casi più gravi.

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, da APS Holding S.p.A., nella sua concretezza di Ente organizzato e composito di risorse umane e materiali, istituzionalmente operante per fornire servizi pubblici locali e servizi di interesse generale alla collettività territoriale.

Il contenuto del Codice Etico raccoglie e si pone quale documento estensivo dei principi e degli obiettivi delineati nel documento di “Politica integrata qualità ed ambiente”, deliberato in data 28.03.2008, da intendersi quale “Linee guida” di un processo e programma continuo di miglioramento.

a) Ambito di applicazione e Destinatari del Codice etico

Il presente Codice Etico si applica a APS Holding S.p.A. ed i Destinatari del Codice Etico sono pertanto i Soci, gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano e intrattengono rapporti o relazioni con essa (soggetti economici interessati – cd. *stakeholder*).

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di APS Holding S.p.A. e, pertanto, **APS Holding S.p.A. si impegna alla sua diffusione presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e l'attuazione, nonché la raccolta delle segnalazioni di eventuali violazioni, prendendo altresì le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico stesso e prevedendo – per il caso di sua violazione – un adeguato apparato sanzionatorio (di natura anche disciplinare).**

I Destinatari hanno, pertanto, nella misura in cui interagiscono con APS Holding S.p.A., il dovere di conoscerne le norme, di astenersi da comportamenti ad esse contrari, di rivolgersi ad un superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni. **L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 c.c..**

b) Regola generale

APS Holding S.p.A. assume come propri principi etici e programmatici:

- l'imprevedibile **osservanza delle leggi, delle norme e delle procedure societarie** per eseguire e riportare operazioni di *business*. L'**onestà** rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di APS Holding S.p.A., le sue iniziative, le sue relazioni e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale;
- il rispetto, nei rapporti con gli *stakeholder*, di criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproca profittevolezza;

- la finalizzazione dell'attività al conseguimento di risultati in armonia con la politica aziendale; in particolare, le **operazioni commerciali** di APS Holding S.p.A. vanno sottoposte alle necessarie autorizzazioni e vanno registrate in modo completo ed accurato nei libri e nei documenti contabili dell'Azienda, nel rispetto delle pratiche contabili generalmente accettate e della politica finanziaria ufficiale dell'Azienda. Le proposte di budget e gli studi finanziari devono presentare in modo imparziale qualsiasi dato che sia pertinente alla decisione che si richiede o si suggerisce;
- il rispetto dei processi e dei sistemi di Gestione Qualità e Ambiente;
- il rispetto imprescindibile dell'**Ambiente** e delle risorse territoriali proprie del contesto sociale di riferimento e non solo, da perseguire anche mediante il perseguimento dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni inquinanti ed il rispetto del ciclo vitale nella gestione dei rifiuti;
- la promozione del trasporto pubblico collettivo, da intendersi quale valore caratterizzante l'attività sociale, per dare una risposta alle problematiche via via più pressanti della mobilità della collettività, con particolare attenzione e rispetto alle esigenze degli **Utenti** diversamente abili;
- il costante miglioramento delle proprie potenzialità attraverso la valorizzazione delle **risorse umane** disponibili, da conseguirsi mediante la formazione, motivazione e sensibilizzazione del personale;
- il coinvolgimento di tutto il personale nelle problematiche inerenti l'accrescimento della soddisfazione del cliente e nelle conseguenze che la propria attività lavorativa può produrre sull'ambiente;
- la piena **trasparenza della politica aziendale** nei confronti degli stakeholder, da realizzarsi mediante attività di comunicazione ed informazione periodica di iniziative e risultati aziendali.

c) Azionisti

APS Holding S.p.A. si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la completezza di **informazione** e tutela il loro interesse.

APS Holding S.p.A. si impegna ad un uso oculato del patrimonio dell'Azienda e ad un comportamento imprenditoriale improntato al rispetto delle più rigorose norme legali e deontologiche.

d) Risorse umane

APS Holding S.p.A. riconosce la centralità delle Risorse umane (intendendosi per tali i soci, i dipendenti nonché i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato) e l'importanza di stabilire e mantenere con queste relazioni basate sulla **lealtà** e sulla **fiducia** reciproca.

Ogni dipendente/collaboratore della Società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un **conflitto** con gli

interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società in linea con gli aspetti tecnici della attività svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

APS Holding S.p.A. applica una politica dell'impiego fondata sulle **pari opportunità** per tutti i dipendenti (principio di meritocrazia), riconosce il diritto di ognuno alla **riservatezza** della propria vita privata, stimola rapporti reciproci improntati a principi di **dignità** e di rispetto, offre un ambiente di lavoro salubre e sicuro ed un'atmosfera in cui si incoraggia uno scambio d'opinioni franco e leale.

Tutti i dipendenti della APS Holding S.p.A. sono tenuti a rispettare informazioni riservate e segreti commerciali di clienti e fornitori. I dipendenti si asterranno dal rivelare informazioni riservate relative a clienti e fornitori, salvo autorizzazione in senso contrario da parte della persona o dell'impresa titolari dell'informazione in questione.

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in merito al possesso o l'uso di alcool o di stupefacenti. La politica dell'Azienda proibisce l'uso illegale, la vendita, l'acquisto, la cessione, il possesso o la presenza nell'organismo di stupefacenti nei locali dell'Azienda, eccezion fatta per i farmaci prescritti da un medico. Inoltre, la politica della APS Holding S.p.A. proibisce l'uso, la vendita, l'acquisto, la cessione o il possesso di bevande alcoliche da parte dei dipendenti dell'Azienda nei locali della medesima, salvo autorizzazione da parte dell'Azienda.

APS Holding S.p.A. provvede a predisporre dei canali di comunicazione che incoraggino i dipendenti a dialogare e a manifestare le proprie opinioni, attitudini e preoccupazioni.

Ogni dipendente è personalmente tenuto a richiamare l'attenzione del suo superiore diretto su violazioni reali o presunte delle norme di comportamento della APS Holding S.p.A.

APS Holding S.p.A. considera di particolare importanza l'aggiornamento intellettuale dei propri dipendenti e provvede a favorire lo stesso mediante appositi corsi interni di formazione.

Ogni dipendente è tenuto ad informare la propria attività al più ampio e completo rispetto della disciplina antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I Responsabili di settore sono tenuti a verificare sistematicamente il rispetto delle predette normative.

e) Clienti

I Clienti costituiscono un *asset* fondamentale per APS Holding S.p.A. e ad essi è rivolto l'obbligo più importante. APS Holding S.p.A. si impegna a fornire alta **qualità** e valore intrinseco, tariffe eque e un **comportamento onesto**.

f) Fornitori e Partner Commerciali

Le relazioni con i fornitori e i partner commerciali sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore.

La politica della APS Holding S.p.A. nell'acquisto di attrezzature, di materiali e di servizi è basata sul valore intrinseco dei medesimi. I fornitori, i prestatori di servizi ed i subappaltatori della APS Holding S.p.A. vanno trattati con **equità e giustizia** e senza discriminazione. Quei dipendenti che hanno rapporti con fornitori esistenti o potenziali si atterranno alla politica ufficiale della APS Holding S.p.A. riguardo ai **conflitti d'interesse**.

g) Pubblica Amministrazione

I rapporti tra APS Holding S.p.A. e le Istituzioni Pubbliche (Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, altri organismi di controllo) sono improntati ai principi di **correttezza, trasparenza e collaborazione**. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel Codice o violare le norme di legge.

Aps Holding Spa ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

h) Concorrenti

Aps Holding Spa si pone nel mercato in un'ottica di **competitività**, ne accetta le regole di concorrenza e si pone un obiettivo di affermazione basato esclusivamente sulla competitività intrinseca dei servizi offerti, in un'ottica di **trasparenza**.

i) Collettività

Aps Holding Spa intende porsi, agli occhi della collettività, quale realtà **efficiente**, tecnologicamente **avanzata**, **solidale**, mirante ad uno sviluppo **ecompatibile** ed integrato con la realtà sociale.

Aps Holding Spa confida che dipendenti e collaboratori si comportino quali cittadini responsabili nelle comunità in cui operano, nel rispetto di tutte le leggi. Aps Holding Spa si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei dipendenti e della collettività, incoraggiando la partecipazione ad attività civiche e filantropiche.

APS Holding S.p.A. è tenuta a rispettare tutte le leggi nazionali, statali e locali che regolano la partecipazione delle imprese alla politica, ivi inclusi contributi a partiti politici, a comitati politici nazionali o a singoli candidati alle elezioni.

PARTE SPECIALE

APS HOLDING S.p.A. : STRUTTURA E FORMA GIURIDICA

APS HOLDING S.p.A. è una società per azioni a capitale pubblico locale, con sede nel Comune di Padova.

La Società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati in regime di convenzione, eseguita in proprio o per il tramite di proprie società controllate e /partecipate, come indicato dall'art. 3 dello Statuto.

A seguito dell'incorporazione di APS Advertising S.r.l., avvenuta lo 01/07/2015, e a seguito della fusione di APS Opere e Servizi di Comunità S.r.l. e Finanziaria APS SpA, avvenuta il 31/12/2016 la Società si occupa altresì delle attività svolte in precedenza dalle stesse società incorporate e, quindi, in particolare, di gestione di spazi pubblicitari; del trasporto pubblico di Padova (affissioni tabellari su autobus e tram, tabelle di fermata degli autobus e pensiline della linea tramviaria, impianti fissi di varia natura concessi dal Comune di Padova ed altri Enti); della gestione della sosta pubblica, del servizio di car sharing, delle attività di cremazione, della produzione di energia da impianto fotovoltaico e di servizi generici per il Comune di Padova.

APS presenta una struttura di *governance* dal modello cd. "ordinario".

Statutariamente, i più ampi poteri di gestione della Società sono, in particolare, rimessi al Consiglio di Amministrazione, *"da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci enti pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte", "esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea"* (art. 22 Statuto).

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio (art. 20, co. 3, St.).

Conformemente alle disposizioni statutarie (art. 22, co. 5, St.), – *"L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie d'affari"*.

Dal punto di vista organizzativo, l'assetto aziendale è configurato nella **Direzione Generale o nella figura dell'Amministratore Delegato** che presiede gerarchicamente tutte le Aree organizzative dell'azienda; dipendono direttamente dal Direttore Generale e/o dall'Amministratore Delegato le funzioni "Servizi generali e di segreteria", "Servizio Acquisti", "Servizio Finanza – Contabilità" , "Servizio Commerciale Pubblicità", "Servizio Amministrazione Personale", "RSPP", "Controllo di Gestione", il "Servizio Tecnico".

I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN APS HOLDING S.p.A.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati presupposto

I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A., tenuto conto anche delle modifiche al codice penale introdotte dalla suddetta Legge

190/2012 e dalla più recente Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono di seguito brevemente descritti:

- **Malversazione a danno dello Stato – art. 316 bis c.p.**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, e consiste nella loro destinazione a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 316 ter c.p.**

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sancito dall'articolo 640 bis c.p. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute

- **Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.**

La norma, integralmente sostituita dall'art. 1 comma 75 lett. F) della L. 190/2012, dispone oggi che: *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*

La pena detentiva, già inasprita dalla riforma del 2012, è stata ulteriormente aumentata (dai precedenti cinque) fino a un massimo di sei anni per effetto della L. 69/2015.

Ai fini della configurabilità del reato in esame, pertanto, non è più necessario il compimento di uno specifico atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, risultando ora sufficiente che la percezione, ovvero la promessa, di indebita remunerazione sia legata all'esercizio delle funzioni o dei poteri dell'agente, nel senso voluto dal corruttore. L'accordo criminoso tra corruttore e pubblico ufficiale non è più, quindi, diretto alla realizzazione di uno specifico atto d'ufficio (compiuto o da compiersi, secondo la tradizionale opinione che distingueva tra corruzione antecedente o susseguente), ma consiste nel mero esercizio della funzione o del potere, proprio del pubblico ufficiale, nel senso voluto dal corruttore.

Oggetto della tutela penale è l'interesse della P.A. all'imparzialità, correttezza e probità dei pubblici funzionari ex art. 97 Cost. ed, in particolare, la necessità di evitare che l'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici sia remunerato ovvero che gli atti d'ufficio siano oggetto di compravendita privata (cd. *mercimonio*).

Soggetti attivi del reato sono il privato corruttore ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (in virtù dell'estensione prevista dall'art. 320 c.p., ma con riduzione della pena di un terzo), qualora siano specificamente consapevoli delle loro rispettive condotte (dolo specifico).

Infine, ricordiamo - per quanto interessa ai fini del presente Modello - le recenti modifiche apportate dalla L. 69/2015:

- all'istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p. nel senso che – con riguardo alle ipotesi di condanna per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis c.p. – la pena viene condizionata *“al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio”* da imputare a favore dell'amministrazione lesa, oppure, nel caso di corruzione in atti giudiziari, all'amministrazione giudiziaria (fatto salvo il diritto dello Stato di pretendere l'ulteriore eventuale risarcimento del danno) (cfr. al riguardo il nuovo art. 322 quater c.p. *“Riparazione pecuniaria”*);

- all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (cd. *“patteggiamento”*) nel senso che – con riguardo alle ipotesi di condanna per i sopra ricordati delitti – l'ammissibilità di tale richiesta di pena è ora subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Questa fattispecie delittuosa – per la quale la pena detentiva è stata appena inasprita dalla succitata L. 69/2015 – è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. *corruzione propria*, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo - per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d’ufficio - un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità, contro il compimento - da parte del pubblico ufficiale - di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

La pena della reclusione – che era già stata resa più severa dalla legge anticorruzione - è stata ulteriormente innalzata sia nel minimo che nel massimo: dal 14 giugno 2015, infatti, la corruzione propria è punita con la reclusione da sei a dieci anni.

- ***Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.***

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato. La condotta incriminata consiste in fatto di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo penale, civile o amministrativo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

La pena della reclusione è stata innalzata dalla L. 69/2015:

- per l’ipotesi base, da un minimo edittale di sei anni a un massimo di dodici anni (in precedenza era, rispettivamente, di quattro e dieci anni);
- per il caso in cui ne derivi l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione (non superiore a cinque anni), da sei a quattordici anni;

- nella più grave ipotesi (della condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo) da otto a vent'anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si deve alla L. 190/2012 l'introduzione di tale norma, con cui è stata resa autonoma la figura della *concussione per induzione*, avente carattere speciale rispetto all'ipotesi base della concussione per costrizione ex art. 317 c.p. e sussidiario (nel senso che tale fattispecie è ravvisabile solo laddove il fatto non costituisca più grave reato).

Invero, aspetto caratteristico della concussione per induzione è il ricorso all'attività dialettica, da parte dell'agente concussore, che mediante argomentazioni fondate su elementi non necessariamente privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo a dare o promettere denaro o altra utilità.

Risponde del reato considerato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare, ovvero a promettere denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato risulta, quindi, da un lato non più soltanto il pubblico ufficiale, ma anche l'incaricato di pubblico servizio e, dall'altro – accanto al concussore che induce – anche il concusso indotto, cioè colui che versa denaro o altra utilità, per effetto dell'induzione.

Le condotte incriminate consistono nella strumentalizzazione, da parte del soggetto pubblico, della propria qualifica soggettiva (abuso della qualità), ovvero nell'esercizio dei poteri di cui è titolare, per finalità diverse da quelle per le quali gli sono stati conferiti.

Si richiede il dolo generico e, in particolare, la consapevolezza del carattere indebito di quanto sia dato o promesso.

La pena della reclusione è stata innalzata ad opera della L. 69/2015: da un minimo di sei a un massimo di dieci anni e sei mesi per chi induce, abusando delle sue qualità o poteri; fino a tre anni, invece, per chi, essendo stato indotto, si risolve a dare o promettere indebitamente.

- **Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.**

A seguito dei correttivi apportati dalla L. 190/2012, la disposizione di cui al citato articolo prevede: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Sono previste quattro forme alternative di istigazione alla corruzione, a seconda che si presenti in forma impropria (cioè la condotta incriminata sia riferita all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale) o propria (diretta ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale), sia dal lato attivo (primo e secondo comma: offerta o promessa di danaro o altra utilità da parte del privato, non accettata dal pubblico ufficiale), che passivo (terzo e quarto comma: richiesta della promessa o dazione di danaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale, rifiutata dal privato).

Tale fattispecie delittuosa è finalizzata a sanzionare il tentativo unilaterale di corruzione, che non sia stato accolto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio ed il privato.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e consapevolezza di istigare l'accettazione o l'offerta di denaro, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, per l'omissione e/o il ritardo di un atto del pubblico ufficiale, ovvero per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

- **Truffa – art. 640, comma 2, n. 1 c.p.**

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (...) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Questa fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del decreto 231, è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato. La condotta incriminata consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano

determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di trarre in inganno Stato o l'ente pubblico e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si prevede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato. La condotta incriminata consiste nel conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell'agente attraverso l'uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogatore.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

- **Frode informatica – art. 640 ter c.p.**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37] se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema."

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, si segnala la rilevanza dei soli reati di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nella manomissione di sistemi informatici o telematici, nell'alterazione o immissione di dati, e/o nell'alterazione del ed. software. Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di alterare

il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

- **Concussione – art. 317 c.p.**

A seguito della succitata riforma (art. 1 comma 75 lett. d) della L. 190/2012) e delle modifiche recentemente apportate dalla L. n. 69/2015 la norma dispone: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

Prima della riforma la norma sanzionava sia la concussione per costrizione, sia quella per induzione, ora resa autonoma figura di reato, prevista dall'art. 319 *quater* c.p. ed avente una propria peculiare disciplina.

Per effetto della riforma del 2012 soggetto attivo del reato poteva essere soltanto il pubblico ufficiale (dovendosi guardare all'attività in concreto esercitata e non alla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto), mentre a partire dal 14/06/2015 – giorno di entrata in vigore della succitata legge 69/2015 – torna ad essere indicato come tale anche l'incaricato di pubblico servizio.

La condotta incriminata consiste nel costringimento (mediante uso di violenza o minaccia) della vittima, per effetto dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che esercita le funzioni di cui dispone, per finalità diverse da quelle per le quali gli furono attribuite.

Nella posizione di preminenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, rispetto al privato coartato, è dunque ravvisabile la differenza della fattispecie considerata rispetto a quella della corruzione, caratterizzata dal fatto che le parti si trovano in posizione di parità ed il privato è libero di porre in essere un illecito rapporto con il pubblico ufficiale.

Ai fini della configurabilità del reato si richiede, inoltre, l'effettiva indebita consegna, ovvero l'indebito impegno, da parte della vittima, a consegnare in futuro al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o ad un terzo denaro o altra utilità, quale effetto del costringimento.

Il dolo, generico, è rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta abusiva e dalla consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità.

La riforma del 2012 ha elevato il minimo edittale per la pena della reclusione, attualmente prevista da sei a dodici anni. L'eventuale condanna comporta, peraltro, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, nel qual caso l'interdizione è temporanea (art. 317 bis c.p.) e l'incapacità di contrarre con la P.A., qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

- Va precisato che, ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra descritti (art. 25 commi 1-3) si applicano all'ente anche nei casi in cui siano stati commessi dalle persone indicate nell'art. 320 c.p.

(soggetto incaricato di un pubblico servizio) e nell'art. 322 bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee, funzionari, ovvero agenti a vario titolo presso le Comunità europee, membri degli organi di Stati esteri, funzionari ed agenti presso gli stessi, membri e funzionari della Corte penale internazionale, nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle de pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.) Invero, il testo dell'art. 322 bis c.p., introdotto dalla L. 300/2000, è stato rivisto e corretto da diversi provvedimenti, tra cui la L. 190/2012 e la L. 237/2012, che ne hanno esteso l'applicabilità tenendo conto delle più recenti modifiche legislative e adeguando il nostro sistema penale allo statuto della Corte Penale Internazionale.

- **Associazione per delinquere – art. 416 c.p.**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il rischio di associazione per delinquere consiste nella creazione di un vincolo associativo tra tre o più soggetti (interni o esterni alla Società) finalizzato al compimento di reati ed è caratterizzato dai seguenti elementi: la stabilità del vincolo; l'indeterminatezza del programma criminoso (ovvero la pluralità dei delitti programmati); la sussistenza di un'organizzazione (anche minima, ma comunque) adeguata rispetto allo scopo da perseguire (tale ultimo elemento è merso in sede di applicazione giurisprudenziale).

E' evidente che tale reato può – per la sua stessa natura – manifestarsi all'interno di qualsiasi processo aziendale attraverso accordi, fra soggetti tutti appartenenti alla Società oppure fra questi e soggetti terzi, finalizzati in modo stabile ed organizzato al perseguimento di attività criminose tramite l'utilizzo di strutture aziendali

eventualmente lecite, per cui il rischio relativo può astrattamente delinarsi sia nei rapporti con soggetti (pubblici e/o privati) esterni alla Società, sia nell'ambito dei processi decisionali - aventi carattere di collegialità - interni all'azienda stessa.

Infine, va astrattamente preso in considerazione anche il rischio di associazione a delinquere di stampo mafioso ex **art. 416 bis c.p.** ora rubricato – a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 69/2015 - **“Associazioni di tipo mafioso anche straniere”**: *“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”*

Invero, tale fattispecie di reato – per il quale le pene detentive sono state tutte inasprite dalla recente L. 69/2015 – si caratterizza, rispetto alla precedente fattispecie, per la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento che ne deriva, oltre che per la durata del tempo, la sistematicità e la diffusività. Tale ipotesi di reato può essere finalizzata a: commettere delitti; acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ecc.

Aree/attività a rischio

Sulla base dell'indagine condotta, si possono individuare le seguenti tipologie di attività a rischio per APS, nell'ambito dei rapporti di carattere generale con la P.A.:

- richiesta di contributi e finanziamenti;

- processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori della P.A. svolgono nei confronti dell'attività aziendale di APS.

Si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo ed individuabili separatamente.

A titolo esemplificativo, in relazione a quanto precede vengono considerate come a rischio nei rapporti con la pubblica amministrazione:

- la gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi;
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- il contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- la gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- la gestione di procedimenti giudiziari o stragiudiziali/arbitrali con soggetti pubblici.

Ulteriormente, deve considerarsi che i dipendenti di APS, in quanto esercenti un'attività di interesse pubblico, possono essere considerati, per giurisprudenza consolidata, essi stessi quali **"incaricati di un pubblico servizio"**. Conseguentemente, deve rilevarsi che nelle fattispecie di "reato presupposto" sopra disaminate, APS potrà teoricamente assumere non solo la fisionomia propria del soggetto privato, ma anche quella, in senso lato, di ente "strumentale" alla PA, in quanto incaricata di un Pubblico Servizio.

Regole di carattere generale

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le singole Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda impronta il proprio Modello Organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e supporto documentale delle fasi principali del processo.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è improntato alla massima trasparenza, correttezza e legalità, nonché documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

Processi decisionali: deleghe e procure

In linea con i principi generali sopra riportati, APS si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti documenti aziendali:

- Organigramma generale;
- Struttura Organizzativa;
- Comunicazioni Interne di variazioni di assetto organizzativo e di attribuzione di nuovi compiti e responsabilità.

Protocolli specifici

L'Azienda ha sviluppato e si dota dei seguenti protocolli, quale azione di prevenzione del rischio di commissione dei relativi reati presupposto.

- Procedura attività di comunicazione istituzionale, promozione e pubblicità.
- Procedura per la domanda di accesso a contributi e finanziamenti da parte della P.A. (comunali, regionali, statali, europei).
- Procedura per i rapporti di natura commerciale con la P.A., Pubblico Ufficiale o incaricato di un Pubblico servizio.
- Procedura per la stesura ed approvazione del budget.
- Procedura per gli acquisti di beni, materiali e servizi (escluso immobili).
- Procedura per vendita servizio a catalogo o speciali.
- Procedura conoscenza ruoli, funzioni, deleghe e procedure.
- Procedura per il reclutamento del personale.

Schede di Evidenza

Nell'ambito delle aree/attività a rischio, ferma la regolamentazione risultante dalle singole procedure, sarà cura del **responsabile aziendale di area** documentare in maniera dettagliata quelle singole Operazioni (cd. Operazioni a Rischio) che meritino, per caratteristiche e/o importi e/o rilievo gestionale, di essere evidenziate con apposita Scheda documentale.

La Scheda di Evidenza dovrà riportare:

- La descrizione della Operazione a Rischio;
- L'Ente Pubblico/soggetto privato con il quale si viene a contatto con l'Operazione a Rischio;
- Il nominativo del Responsabile Interno per l'Operazione a Rischio;

- Le principali fasi di svolgimento della Operazione a Rischio, dei soggetti che vi partecipano e dei riferimenti temporali;
- I flussi finanziari della Operazione a Rischio, ivi incluso qualsiasi movimento di denaro o altra utilità;
- Ogni altra circostanza che sia considerata rilevante ai fini della prevenzione dei reati rilevanti e del corretto esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte dell'Organo di Vigilanza;
- La sottoscrizione finale, con indicazione di luogo e data, del Responsabile Interno, con dichiarazione del medesimo che, per quanto a sua conoscenza, l'Operazione a Rischio si è svolta nel rispetto delle leggi, del Codice Etico e delle procedure e protocolli del Modello, o, in alternativa, con segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza che impedisca tale dichiarazione.

Per ciascuna Operazione a Rischio, il Responsabile Interno deve:

- tenere a disposizione dell'O.d.V. la Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'O.d.V. e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia.

REATI SOCIETARI

Reati presupposto

Si fornisce di seguito - limitatamente alle fattispecie di interesse per APS (sono dunque escluse, ad es., le fattispecie di reato specifiche per società quotate in borsa) - una descrizione dei reati "presupposto" di natura societaria, come individuati dall'art. 25 *ter* D. Lgs.231/2001, di recente modificato dalla succitata L. 69/2015 che ha: inasprito le sanzioni pecuniarie comminate per i reati in materia societaria previsti dal codice civile (cd. "reati societari"); sostituito gli artt. 2621 e 2622 c.c. ed introdotto *ex novo* gli artt. 2621 *bis* e 2621 *ter* c.c., così riformando tutta la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali (cd. *falso in bilancio*).

- **False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla stessa norma in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Come sopra detto, la fattispecie - relativa alle società non quotate - è stata di recente riformata dall'art. 9 della L. 69/2015 nel senso che il reato è punito sempre - solo - come delitto (mentre in precedenza si prevedeva anche l'ipotesi di natura contravvenzionale) e la pena inflitta è sempre - solo - quella della reclusione (mentre in precedenza era previsto l'arresto fino a 2 anni).

La condotta illecita sanzionata dalla norma è rimasta, invece, sostanzialmente invariata, presupponendo che - al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto - nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano consapevolmente esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o vengano omesse determinate informazioni - obbligatorie - sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l'art. 25 *ter* di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri. Come previsto in passato, il reato è procedibile d'ufficio.

La riforma ha, inoltre, introdotto due ipotesi specifiche da cui far conseguire delle pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

- ai sensi del nuovo art. **2621 bis c.c.**, se i fatti sono di lieve entità, la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (la lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa). Tale pena ridotta si applica anche nel caso in cui “il falso in bilancio” riguardi le società che non possono fallire (e cioè quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, legge fallimentare; in questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale e non d'ufficio);
- il nuovo art. **2621 ter c.c.** ha, invece, introdotto un'ipotesi legale di **non punibilità per particolare tenuità del fatto** (ex art. 131 *bis* c.p.), dovendo il giudice – a tali fini –

valutare, in modo prevalente, «l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori».

- **Art. 27, D. Lgs. 27.1.2010, n. 39 (che ha recepito la Direttiva 2006/43/UE, abrogando l'art. 2624 c.c. "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione")**

La disposizione citata persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio. Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri.

- **Impedito controllo - Art. 2625 c.c.**

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 583."

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori. La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiali da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (es. collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

- **Formazione fittizia del capitale - Art. 2632 c.c..**

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 - 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

- ***Indebita restituzione di conferimenti - Art. 2626 c.c.***

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Art. 2627***

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili.

Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea delibera detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante - Art. 2628 c.c.***

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni. La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 - 2360 ce), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori - Art. 2629 c.c.***

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare,

nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - Art. 2633 c.c.***

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori. La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegue un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

- ***Corruzione tra privati - Art. 2635 c.c.***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.”

Modificando profondamente tale disposizione, l'art. 1 comma 76 L. 190/2012, ha introdotto una nuova fattispecie di reato in base alla quale, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Inoltre, è prevista la reclusione fino a un anno e sei mesi, se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti.

Va precisato che:

1. le pene indicate sono comminate anche a chi dà o promette denaro o altra utilità alle suddette persone (reato a concorso necessario);
2. tutte le pene indicate sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati in italiano o di altri Stati dell'Unione europea, ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 D.lgs. 58/1998.

L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29/10/2016, n. 202, in vigore dal 24 novembre 2016, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva n. 2014/42/UE avente ad oggetto il congelamento e la confisca dei beni strumentali connessi ad attività criminali e dei proventi derivanti da alcuni gravi reati, tra cui quelli di criminalità informatica, falso monetario, auto-riciclaggio e corruzione tra privati che hanno avuto una crescente espansione soprattutto in ambito transnazionale.

È stata così introdotta la misura della confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata o promessa (salvo che il prezzo o l'utilità appartengano a persona estranea al reato ovvero che la confisca non sia possibile). Inoltre, nel caso in cui la pena detentiva sia di almeno 4 anni, è stata altresì prevista la misura della confisca "allargata" consistente nella confisca – obbligatoria – di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato recidivo non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica, essendovi quindi motivo di ritenere che tali beni derivino da condotte criminali.

- ***Illecita influenza sull'assemblea - Art. 2636 c.c.***

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c..***

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 584.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

L'articolo – di recente modificato dal D. Lgs. 16/11/2015, n. 180 – prevede due figure autonome di reato, la prima di mera condotta e a dolo specifico, costruito sul fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il medesimo elemento (l'ostacolo) equipara il disvalore dell'intenzione ed il disvalore di evento, individuato nella prima ipotesi come oggetto del dolo specifico e nella seconda quale evento naturalistico.

In particolare, la prima delle richiamate fattispecie consiste nell'esposizione di fatti materiali non conformi al vero nell'ambito delle comunicazioni alle autorità previste

dalla legge, purché tali fatti siano relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; la seconda, invece, si concretizza nell'occultamento totale o parziale, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione.

Si tratta di un reato proprio, ascrivibile ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti, nonché più genericamente nei confronti di tutti i soggetti che *ex lege* sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero abbiano specifici obblighi nei loro confronti.

Aree/attività a rischio

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa, sono:

- Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- comunicazioni ai soci, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- Gestione dei rapporti con gli Azionisti, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- Operazioni relative al capitale sociale e destinazione dell'utile;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.

Regole di carattere generale

Gli organi sociali di APS ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

➤ Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire una informazione veritiera, corretta e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società.

In particolare è fatto divieto di

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.
In particolare è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli Azionisti, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale.

Protocolli specifici

L'Azienda ha sviluppato e si dota dei seguenti protocolli, quale azione di prevenzione del rischio di commissione dei relativi "reati presupposto".

- Procedura per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio.
- Procedura per la comunicazione ai soci, agli organi sociali ed agli Organi di Vigilanza ed all'esterno di dati ed informazioni societarie.
- Procedura per l'acquisto o ristrutturazione di immobili di importo superiore ad € 250.000.
- Procedura per gli acquisti di beni, materiali e servizi (escluso immobili).
- Procedura per la formazione del bilancio d'esercizio.
- Procedura per la stesura ed approvazione del budget.
- Procedura variazione delle disposizioni statutarie.

Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali. L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

Reati presupposto

Trattasi dei reati di:

- ***Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);***
- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (dal combinato disposto degli artt. 590, co.3 e 583 c.p.).***

Entrambi i reati, per acquisire la rilevanza di "reato presupposto", devono essere stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

Si osservi come, a differenza delle altre fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001, in questi casi l'elemento soggettivo sia di natura colposa e non dolosa.

Per la commissione di tali reati, dunque, non occorre la volontà dell'evento; è sufficiente, invero, che sia avvenuta una violazione "negligente" delle disposizioni normative in materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l'incidento e/o la malattia comportanti la lesione grave, gravissima o la morte.

Individuazione aree a rischio.

Le attività aziendali sono svolte presso gli uffici della sede sita in Padova via Salboro 22 b nonché presso i seguenti Settori e/o Servizi:

Settore verde

Palazzo Gozzi via Niccolò Tommaseo n. 60 a Padova;

Servizi cultura

- Palazzo Zuckermann;
- sala multimediale del Museo degli Eremitani;
- sala Polivalente Fornace "Carotta";
- sale del centro Culturale S. Gaetano;

Servizio SIT

Gestione manutenzione servizi informatici sede uffici palazzo Fra Paolo Sarpi Padova (Pd);

Settore Patrimonio e Demanio

Gestione attività di portinaio presso Palazzo Gozzi via Niccolò Tommaseo n. 60 Padova (Pd);

Gabinetto del Sindaco

Gestione servizi sale comunali sede ufficio palazzo "Moroni" via Municipio n. 1 a Padova (Pd);

Forno Crematorio – sito in via del Cimitero a Padova, ove i lavoratori svolgono le seguenti attività:

- di carattere intellettuale, anche mediante l'uso di videoterminali, stampanti, fotocopiatori;
- di accoglienza presso la sala commiato;
- di controllo e supervisione.

Ufficio Tecnico

attività di carattere tecnico svolta dai lavoratori anche mediante sopralluoghi.

Divisione Advertising

Divisione Parcheggi

SERVIZI svolti presso:

- Biblioteca (sede operativa Corso Garibaldi n. 41 Padova);
- Impianto sportivo "Vermigli" (sede operativa via Vermigli n. 8 Padova);
- Impianto sportivo "Petron" (sede operativa vicolo S. Massimo 17/a Padova).

Servizi non educativi presso gli asili nido

ove i lavoratori si occupano delle pulizie e dell'aerazione dei locali, della sorveglianza in ordine alle entrate fino alle ore 8:30 del mattino, della cura del giardino e delle operazioni di riordino, di lavaggio e di stiratura presso:

- Asilo nido la Trottola (sede operativa via D. Folgore n. 8 Padova);
- Asilo nido Scarabocchio (sede operativa via Vecchia n. 1b Padova);
- Asilo nido Trenino (sede operativa via J. da Montagnana n. 95 Padova).

Stante la tipologia dei reati sopra contemplati, deve essere rilevato che tutte le suddette attività aziendali sono a rischio di commissione degli stessi reati, pur se con differenti tipologie e grado di esposizione.

Attività sensibili in relazione ai reati derivanti da infortuni sul lavoro

Nell'ambito delle medesime attività aziendali si individuano le seguenti attività sensibili in relazione al compimento dei "reati presupposto":

Ufficio Tecnico

attività di carattere tecnico svolta dai lavoratori anche mediante sopralluoghi;

Divisione Advertising

sole attività di sopralluogo;

Divisione Parcheggi

- attività ausiliari della sosta.
- addetto conta monete, il quale effettua il conteggio degli introiti;
- addetto manutentore, il quale effettua le attività di manutenzione macchine dedicate all'emissione di biglietti e ritiro soldi;

Servizi

attività mantenimento del verde e degli impianti nonché pulizia dei locali presso:

- Biblioteca (sede operativa Corso Garibaldi n. 41 Padova);
- Impianto sportivo "Vermigli" (sede operativa via Vermigli n. 8 Padova);
- Impianto sportivo "Petron" (sede operativa vicolo S. Massimo 17/a Padova).

Servizi non educativi presso gli asili nido

ove i lavoratori si occupano delle pulizie e dell'aerazione dei locali, della sorveglianza in ordine alle entrate fino alle ore 8:30 del mattino, della cura del giardino e delle operazioni di riordino, di lavaggio e di stiratura presso:

- Asilo nido la Trottola (sede operativa via D. Folgore n. 8 Padova);
- Asilo nido Scarabocchio (sede operativa via Vecchia n. 1b Padova);
- Asilo nido Trenino (sede operativa via J. da Montagnana n. 95 Padova).

Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione

APS si è adeguata alle disposizioni in materia di sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri.

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'Organo Amministrativo, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17, lettera b del 4, comma 4 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ha nominato un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** interno per la sicurezza dei lavoratori.

Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ed in particolare nel:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;

- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e quelle relative alle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
- l'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite i soggetti apicali specificatamente incaricati, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, è obbligato a:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I preposti, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro

disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono, in particolare:

- I. contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- II. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- III. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- IV. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- V. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti III e IV, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto VI per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- VI. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- VII. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- VIII. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- IX. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Il Datore di Lavoro ha provveduto a nominare il Responsabile del Sistema Sicurezza, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente.

La nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è avvenuta tramite Assemblea: i lavoratori, mediante elezione, hanno individuato i loro rappresentanti.

Misure Generali di Tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti di valutazione dei rischi specifici e all'adozione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- La programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi ed i macchinari sono progettati ed acquistati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, secondo le norme di legge e di buona tecnica applicabili;
- Le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il monitoraggio del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Attività di Monitoraggio e Controllo

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e

protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

Il "Sistema di Prevenzione e Protezione" della Società si compone di:

1. Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali:

- Documento di Valutazione dei Rischi integrato con il Documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza (DVR e DUVRI), redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08).
- Verbali delle riunioni annuali tra RSPP, Datore di Lavoro o suo Delegato, Medico Competente e RLS ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08).
- Lettere di nomina delle squadre di primo soccorso, antincendio, emergenza ambientale e preposti;
- Organigramma Sicurezza;
- Procedura piano di emergenza aziendale;
- Software gestionale "Kyara", il quale, oltre ad essere uno strumento condiviso tra Datore di Lavoro, RSPP, ASPP Medico Competente, preposti e RLS, garantisce la gestione delle scadenze impattanti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
 - Dispositivi di Protezione Individuale;
 - Formazione dei lavoratori;
 - Verifica dell'apprendimento post- formazione
 - Distribuzione procedure operative;
 - Impianto elettrico;
 - Impianto di messa terra;
 - Impianto di illuminazione di emergenza;
 - Certificato di prevenzione incendi
 - Presidi antincendio;
 - Attrezzature;
- Procedura per gestione dei DPI mediante piattaforma gestionale "Kyara";
- Verbali di esercitazioni periodiche antincendio ed eventuali rapporti di non conformità;
- Certificato prevenzione incendi;
- Certificazioni relative agli impianti, rilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori (es. impianto di messa a terra, impianto elettrico, impianto di trattamento aria);
- Verbali di rilevazione di partecipazione dei lavoratori ai corsi interni sulla sicurezza;
- Attestati di formazione secondo le modalità dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011;
- Elaborazione su base pluriennale di un documento a cura dell'RSPP che illustra gli

infortuni per tipologia ed elabora i relativi dati;

- Verbali di attestazione interna della formazione / informazione impartita e resa;
- 2. Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento:
 - Riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione dai rischi, tra il Datore di Lavoro o suo rappresentante, l'RSPP, il Medico Competente e RLS, per la sicurezza, ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08)

Nell'ambito delle procedure di gestione sicurezza l'organizzazione lavorativa prevede:

- a) La verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché degli adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, mediante:
 - o aggiornamento del DVR, dei relativi allegati e dell'organigramma sicurezza in presenza di variazioni significative del processo produttivo o del rischio o nel caso di introduzione di nuovi processi produttivi, macchinari o attrezzature, a cura dell'RSPP e validazione da parte del Datore di Lavoro con coinvolgimento, ove necessario, del Medico Competente.
- b) La verifica delle attività di natura organizzativa relative alla sicurezza e prevenzione quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, mediante:
 - X. Revisione ed eventuale aggiornamento in presenza di modifiche sostanziali, del Piano delle Emergenze e pronto soccorso;
 - XI. Verifica che tutti i componenti delle squadre antincendio e pronto soccorso abbiano effettuato i previsti corsi di formazione specifica ai sensi di legge, e che i nuovi incaricati siano avviati alla frequenza di detti corsi nei termini di legge;
 - XII. Mantenimento, mediante piattaforma gestionale "Kyara", di uno scadenziario degli obblighi di formazione periodica triennale per gli addetti al pronto soccorso per l'organizzazione e l'avvio ai corsi di aggiornamento obbligatori;
 - XIII. Procedura di gestione degli appalti a ditte esterne contenente l'indicazione degli adempimenti relativi alla sicurezza, il regolamento generale per lo svolgimento dei lavori all'interno dell'azienda, verbali di sopralluogo e coordinamento (rif. DUVRI). La responsabilità dell'adempimento del protocollo appalti è attribuita al RSPP che archivia e tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la relativa documentazione in originale.
- c) La verifica delle attività di sorveglianza sanitaria mediante:
 - XIV. Avvio di ogni nuovo assunto con mansione di videoterminalista (come da protocollo sanitario emesso del Medico Competente) a visita medica preventiva presso il Medico Competente;
 - XV. Archiviazione e conservazione, a cura dell'Ufficio personale, in ciascuna cartella individuale, degli esiti di idoneità/inidoneità delle visite mediche effettuate dal Medico Competente; ove l'inidoneità sopravvenga, l'RSPP, di

intesa con il responsabile dell'area alla quale è adibito il lavoratore e con il Medico Competente, individua, ove possibile, una diversa posizione lavorativa.

d) La verifica relativa alle attività di informazione/formazione dei lavoratori mediante:

- XVI. Archiviazione, mediante piattaforma gestionale "Kyara", dell'attestato di avvenuta formazione/informazione in ingresso con consegna dei relativi materiali informativi relativo ai rischi generali dell'attività lavorativa;
- XVII. Compilazione, mediante piattaforma gestionale "Kyara", di scheda consegna dei D.P.I. con lista distribuzione, data e firma del destinatario;
- XVIII. L'RSPP propone al Datore di Lavoro i corsi specifici di formazione in materia di sicurezza da inserire nel piano generale di formazione aziendale;
- XIX. L'RSPP provvede a periodiche comunicazioni nelle quali viene evidenziata la situazione infortunistica complessiva.

L'azienda dispone inoltre:

- del piano di gestione emergenze, ivi incluse le istruzioni;
- del DVR opportunamente integrato con l'elenco delle aziende abilitate ai lavori in appalto;
- di squadre di pronto soccorso e anti incendio e gestione delle emergenze;
- di verbali di inchiesta infortunio (modulo non conformità);
- della consulenza del Medico Competente ai sensi di legge.

Flussi Informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

1. Relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda l'igiene e sicurezza sul lavoro (stato del sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda) e la prevenzione incendi.
2. Notifica tempestiva degli infortuni e quasi infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 30 gg. L'OdV in tali casi potrà acquisire:
 - a. Le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso
 - b. Le ragioni per le quali le misure di prevenzione e protezione non hanno, in tutto o in parte, funzionato
 - c. Le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio
 - d. I successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive.
3. messa a disposizione del Documento di Valutazione del Rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/08), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente

4. segnalazione tempestiva, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il Medico Competenze ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore

5. segnalazione tempestiva, da parte dei Preposti, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda

6. segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale, lavoratori compresi, gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto al Consiglio di Amministrazione, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all' RSPP ed al Direttore Generale e/o all'Amministratore Delegato per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

Informazione e Formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), tra i compiti del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione di cartelli , negli ambienti di lavoro, o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08);
- provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio

posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo i dettami di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08) e le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011;

- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura dell'ufficio personale. Tutta la documentazione e le relative singole scadenze sono gestite mediante piattaforma gestionale "Kyara".

REATI INFORMATICI

Reati presupposto

La L. 48/08 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo art. 24 bis, relativo ai reati informatici.

In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

- **Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).**

L'articolo, aggiunto dall'art. 3 della L. 23/12/1993, n. 547 e modificato dall'art. 3 della L. 18/3/2008, n. 48, è stato di recente sostituito - a decorrere dal 6 febbraio 2016 - dall'art. 2, 1 comma, lett. e), del D. Lgs. 15/1/2016, n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3° co., L. 28.4.2014, n. 67".

La ratio della norma è stata quella di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei. In questo modo il legislatore ha voluto equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di "non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale" e di "sottoporre ad identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato" (così la relazione al

d.d.l. n. 2773). Va sottolineato che l'equiparazione prevista all'art. 491 *bis* rileva ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti di cui al Capo III del Libro II del codice penale.

Soppressa – nel 2008 – la definizione penalistica di documento informatico, è oggi necessario fare rinvio alla nozione fissata nell'ordinamento extrapenale e, in particolare, nel Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, lett. p, D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, come modificato dal D. Lgs. 4.4.2006, n. 159) ai sensi del quale il documento informatico è la *“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*. L'attuale definizione prescinde, dunque, dall'incorporazione dei dati in un oggetto materiale, con conseguente rilevanza penale dei falsi che abbiano ad oggetto informazioni anche non registrate su alcun supporto materiale.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater).**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies).**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La fattispecie – il cui 2 comma è stato così sostituito dall'art. 2, 1 comma, lett. m), del D. Lgs. 15.1.2016, n. 7 (a decorrere dal 6 febbraio 2016) – si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

L'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma - tenuto conto che l'ordinamento prevede ulteriori fattispecie riguardanti la tutela delle strutture informatiche e telematiche - deve ritenersi limitato all'“inviolabilità del possesso e della disponibilità (in fatto) delle cose-oggetto materiale della condotta”, cioè “l'integrità fisica delle apparecchiature e delle istruzioni di funzionamento incise su taluni loro componenti”. In particolare, non occorre che si verifichi un danno economico-patrimoniale. Non sono, poi, previsti requisiti particolari di legittimazione attiva (salvo quello, negativo, della proprietà del bene) o passiva e nessun problema si pone per quanto riguarda l'elemento soggettivo (dolo in qualsiasi forma o specie) così come appaiono ammissibili il tentativo e il concorso di persone.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).**

La fattispecie – il cui 3 comma è stato così sostituito dall'art. 2, 1 comma, lett. n), del D. Lgs. 15.1.2016, n. 7 (a decorrere dal 6 febbraio 2016) - si realizza con la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).**

La fattispecie – il cui 2 comma è stato così sostituito dall'art. 2, 1 comma, lett. m), del D. Lgs. 15.1.2016, n. 7 (a decorrere dal 6 febbraio 2016) – si realizza nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p. ovvero attraverso l'induzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p. a seguito della sostituzione apportata al 3 comma dall'art. 2, 1 comma, lett. n), del D. Lgs. 15.1.2016, n. 7 (a decorrere dal 6 febbraio 2016).**
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**

Aree/attività a rischio

L'utilizzo da parte dei soggetti di APS dei sistemi informatici.

Regole di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, gli organi sociali di APS ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e improntato alla massima collaborazione, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche.
- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema.

REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO

Reati presupposto

Tali fattispecie sono state introdotte nell'art. 25 *octies* "RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA" a seguito delle

integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 231 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo):

- ***Ricettazione art. 648 c.p.***

La condotta rilevante è costituita dall'acquisto, ricezione od occultamento (compiuto direttamente oppure come interposta persona, ma sempre al fine di procurarsi un profitto) di denaro o altre cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Il dolo consiste nella cosciente e volontaria commissione delle condotte sopra indicate, con la conoscenza della provenienza del denaro oppure delle altre cose di cui trattasi.

- ***Riciclaggio art. 648-bis c.p.***

L'articolo è stato modificato dall'art. 3, 1 comma, della L. 15/12/2014, n. 186 che ha previsto un forte inasprimento della pena pecuniaria che è stata incrementata nella misura compresa tra euro 5.000 e euro 25.000 (prima della riforma la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa tra 1.032 e 15.493 euro).

La condotta rilevante consiste nella sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, oppure nell'ostacolarne la provenienza.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p.***

L'articolo è stato modificato dall'art. 3, 1 comma, della L. 15/12/2014, n. 186 che ha previsto un forte inasprimento della pena pecuniaria che è stata incrementata nella misura compresa tra euro 5.000 e euro 25.000 (prima della riforma la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa tra 1.032 e 15.493 euro).

La condotta rilevante consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Regole di carattere generale

Gli organi sociali di APS ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Protocolli specifici

L'Azienda ha sviluppato e si dota dei seguenti protocolli, quale azione di prevenzione del rischio di commissione dei relativi "reati presupposto".

- Procedura per la comunicazione ai soci, agli organi sociali ed agli Organi di Vigilanza ed all'esterno di dati ed informazioni societarie.
- Procedura per l'acquisto o ristrutturazione di immobili di importo superiore ad € 250.000.
- Procedura per gli acquisti di beni, materiali e servizi (escluso immobili).
- Procedura per la stesura ed approvazione del budget.
- Procedura variazione delle disposizioni statutarie.

Come indicato nell'ambito del sistema disciplinare, APS si attiene a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, evitando - per quanto possibile di interferire - con i processi decisionali aziendali. L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

ALTRE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedo-pornografia), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, i reati transnazionali e l'impiego in ambito lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Come sopra anticipato, la legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. legge anticorruzione) – composta da due soli articoli, di cui il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la “clausola d’invarianza” – ha introdotto nuove misure organizzative e gestionali atte a migliorare le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene in particolare APS, ricordiamo che molte disposizioni della suddetta legge n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Tra le misure introdotte, quelle più rilevanti sono: l’individuazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione nella P.A. (**art. 1 comma 1 L. 190/2012**), la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione o P.N.A. (**comma 4 art. cit.**), l’imposizione – in capo a ciascuna pubblica amministrazione – dell’obbligo di redigere un Piano di prevenzione della corruzione (**commi 5 lett. a) e 8 art. cit.**), l’introduzione della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (**comma 7**), i cui compiti sono disciplinati dal successivo **comma 10** e l’introduzione di specifiche regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa (**commi 15-36 art. cit.**).

Ricordiamo, poi, che anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, **in quanto stazioni appaltanti**, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara (**art. 1 comma 17** sempre della legge n. 190/2012) e che le disposizioni relative al ricorso all’arbitrato in materia di contratti pubblici (come modificate dalla legge n. 190 del 2012) si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica (**commi 19-25 art. cit.**).

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’ambito dei destinatari della L. 190/2012 è stato esteso anche alle società in controllo pubblico. Tuttavia queste ultime, se dotate di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, possono limitarsi ad integrare il proprio Modello organizzativo, adottando misure di prevenzione della corruzione, tenendo in considerazione il diverso impianto normativo a cui fanno capo i due sistemi di prevenzione. In particolare al riguardo si evidenzia che l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante le analogie tra i due sistemi – i quali sono entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati – tra gli stessi sussistono significative differenze.

In particolare:

- il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che, qualora un soggetto appartenente ad un ente di forma privatistica commetta uno dei reati contenuti in un determinato catalogo anche **nell'interesse o a vantaggio della società** (cfr. art. 5), quest'ultima (oltre che per la persona fisica che commette il reato) soggiaccia ad un'ampia gamma di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, a meno che non abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di prevenzione che preveda regole di comportamento volte ad evitare la commissione del reato.
- Diversamente, la più recente legge 190 del 2012 impone alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti ad esse equiparati di dotarsi di un sistema di regole volte ad evitare che il personale eserciti la propria funzione deviando significativamente dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidato all'ente ovvero inquina la propria attività con interessi privati che possono condizionare impropriamente l'azione delle dell'amministrazione. Pertanto la L. 190 fa riferimento ad un ampio concetto di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. che sono disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma, in generale, le situazioni di "*cattiva amministrazione*" prendendo in considerazione anche i reati commessi a danno dell'ente.

In tale quadro, il **Piano Anticorruzione** deve integrare il Modello 231 per presidiare anche quelle condotte che rilevano ai sensi della L. 190, definendo le strategie di prevenzione del rischio elaborate all'interno di ciascuna amministrazione/ente, così da includere tutte le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori adottate da ciascun ente. Si tratta, in sostanza, di un documento programmatico, che deve tener conto principalmente della specifica realtà dell'amministrazione o dell'ente interessato.

Risulta, inoltre, fondamentale che gli adempimenti, i compiti e le responsabilità a diverso titolo inseriti nel Piano siano **coordinati con gli altri strumenti di programmazione presenti all'interno della singola amministrazione o ente** (in primo luogo, il Piano o Ciclo delle Performances).

Alla luce di quanto sopra APS ha, dunque, integrato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure integrative idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della stessa società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012, tenendo conto delle funzioni svolte e della propria specificità.

Nel corso del 2019 APS holding valuterà l'opportunità di effettuare un aggiornamento della mappatura dei processi prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività:

- Individuazione, valutazione e/o aggiornamento delle aree di rischio finalizzate all'aggiornamento del Modello 231 e delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Predisposizione di un "action plan" per implementare le azioni nelle aree di miglioramento identificate mediante l'analisi delle aree di rischio;
- Aggiornamento del codice etico-comportamentale approvato dall'azienda;

- Definizione della procedura di segnalazione e della relativa tutela del segnalante.

I) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (ex art. 1 comma 7 legge 190/2012).

Nell'ambito delle figure introdotte dalla legge 190/2012 rileva, in particolare, quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche soltanto "RPCT").

Secondo l'art. 41, co.1, lett. F. del D. Lgs. 97/2016 *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*. Successivamente con le determinazioni n. 8 del 17/06/2015 e n. 831 del 03/08/2016 l'ANAC precisa che *"... Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato ..."*.

Emerge inoltre l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e amministrazione attiva.


Essendo APS Holding S.p.A. una Società attualmente priva di dirigenti, è stata condotta una consultazione dei dipendenti con qualifica di quadro al fine di individuare il miglior profilo per l'assunzione del compito ma, in ragione delle attività da essi svolte, i profili non sono compatibili con il ruolo di RPCT.

Pertanto l'RPCT, come previsto dalla determinazione ANAC n. 8/15, è stato individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Infatti al fine di garantire il rispetto dell'Intesa del 24.07.2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali (prevista dall'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 190/2012) e nonché della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (che stabiliscono che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve possedere requisiti di stabilità, di indipendenza e di estraneità a possibili situazioni di conflitto d'interesse), il Consiglio di amministrazione di APS Holding S.p.A., con delibera del 03/10/2018, ha nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza interno alla Società la dr.ssa Elisabetta Zampieri, impiegata responsabile Ufficio Controllo di Gestione con qualifica "Capo Unità Amministrativa", ruolo che le attribuisce un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione. Inoltre, come più sopra accennato, per garantire la necessaria autonomia valutativa e non vincolata da rapporti di subordinazione ad altri colleghi, ai fini della nomina della dr.ssa Elisabetta Zampieri, è

stata modificato l'organigramma aziendale in modo da accogliere la nuova figura dell'RPCT, inserendo lo stesso all'interno degli uffici di staff.

Trattandosi sia di nomina sia di variazioni organizzative recenti è possibile che possano succedersi ulteriori modifiche volte a meglio adattare la struttura organizzativa alla nuova società.

Si riporta l'organigramma aziendale vigente:



A seguito della nomina è stata pianificata ed erogata la formazione obbligatoria prevista per il RPCT estesa anche ai dipendenti con la qualifica di quadro, da parte dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati Fieldfisher.

Anche alla luce dei chiarimenti specificamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. circolare n. 1 del 2013), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a svolgere i compiti di seguito indicati:

- elaborazione (entro il 31 gennaio di ogni anno) della proposta di Piano della prevenzione (**comma 8 art. cit.** come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) la cui adozione spetta, poi, all'organo di indirizzo politico;
- definizione delle procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio di corruzione (**comma 8 art. cit.**);
- verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a maggior rischio di corruzione;

- individuazione del personale da inserire in specifici percorsi di formazione, legati alle tematiche della corruzione e della legalità (**comma 10 art. cit.**);
- verifica dell'efficace attuazione del Piano ed eventualmente proposta di modifiche allo stesso in caso di segnalazione di violazioni, ovvero mutamenti nell'organizzazione (**comma 10 art. cit.**);
- presentazione, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroga), di una relazione annuale, indicante il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. (**comma 14 art. cit.** come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. l), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97). Tale documento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero all'Amministrazione Vigilante.

Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero l'adozione di misure alternative qualora la rotazione risulti impraticabile;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare la violazione del divieto di *pantouflage* di cui venga eventualmente a conoscenza all'ANAC, all'ente presso cui il dipendente prestava servizio e anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Il **comma 12** del medesimo art. 1 prevede una generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna definitiva di un soggetto, facente parte dell'amministrazione, per la commissione di un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di avere adempiuto tutti i compiti di

predisposizione del Piano e di vigilanza sullo stesso che gli sono attribuiti dalla legge anticorruzione.

Infine, il **comma 14** disciplina un'ulteriore fattispecie di illecito disciplinare per il caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e per omesso controllo sull'osservanza dello stesso.

A tal proposito, occorre sottolineare, comunque, che tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti da ciascuno effettivamente svolti. Inoltre, per rendere efficaci le neo-introdotte misure di prevenzione e contrasto della corruzione, è necessario che l'attività del Responsabile sia strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti facenti parte dell'organizzazione complessiva dell'ente.

Va a questo punto sottolineato che gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali **destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (cfr. art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013).**

In questa ottica, ai sensi dell'art. 15, co. 1, del d.lgs. 08/04/2013 n. 39 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 e di vigilare sul rispetto delle norme dettate in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

A tale fine, lo stesso Responsabile deve:

- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità ravvisata, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, segnalare le violazioni all'ANAC, all'AGCM nonché alla Corte dei Conti;
- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del D. lgs. 33/2013 (per le sole inconfiribilità);

Inoltre, allo stesso fine, la società adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

È dovere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coordinarsi con l'ODV della Società per garantire lo stato di attuazione dei presidi di rischio.

II) MISURE ANTICORRUZIONE

Misure Generali

a) Codice di comportamento per i dipendenti

Pur non essendo tenuta all'adozione di un proprio codice di comportamento (in quanto non rientra nella definizione di pubblica amministrazione fornita dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), APS Holding ha inteso definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare. Per fare ciò APS ha adottato un proprio Codice Etico, inserito nella Parte Generale del Modello ex art. 6 D.lgs. 231/2001, secondo cui ad ogni dipendente/collaboratore della Società è vietato:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali: telefono, mezzi informatici e telematici, altri beni strumentali in dotazione all'ufficio nonché il parco auto aziendale;
- far parte di associazioni o organizzazioni (ad esclusione di partiti o sindacati) in conflitto d'interessi con l'ente.

Ogni dipendente/collaboratore della Società è altresì tenuto a:

- evitare o comunque correggere la diffusione di notizie non vere sull'ente;
- astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, ogni dipendente/collaboratore della Società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società in linea con gli aspetti tecnici della attività svolta e nel pieno rispetto della normativa vigente e delle regole del Modello di organizzazione e del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile della prevenzione.

La violazione del Codice Etico può comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL che regola il rapporto di lavoro del soggetto che ha commesso la violazione.

b) Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di particolare rilievo nella strategia della prevenzione della corruzione.

Questo tipo di rotazione, c.d. "ordinaria", è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La *ratio* alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che l'allegato Piano Nazionale Anticorruzione 2013 individua e motiva ritenendo che: "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione". L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

L'organigramma aziendale attualmente in vigore e pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" offre una rappresentazione reale ed aggiornata, ancorché sintetica, della consistenza del personale e delle mansioni da esso svolte.

Qualora le condizioni organizzative lo consentano e dovendo, comunque, salvaguardare in via prioritaria la continuità della gestione amministrativa dell'ente – APS adotta, previa informativa sindacale, criteri generali oggettivi di rotazione degli incarichi e si impegna a disporre la rotazione solo al termine dell'incarico (salvo revoca o applicazione di misure cautelari al soggetto interessato), in modo tale da tener conto delle specificità professionali, in riferimento alla funzione da svolgere. A tal fine, si impegna a curare la formazione del personale, prediligendo l'affiancamento ed il ricorso a professionalità interne.

c) Astensione in caso di conflitto di interesse

La disposizione all'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 prevede che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In relazione a siffatte situazioni, il PNA (all'allegato 1 dello stesso) precisa, quindi, che il soggetto che si trova in conflitto, anche potenziale di interesse, ha l'obbligo di segnalare tale evenienza al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Conseguentemente:

- Ciascun dipendente che si trovi in situazione anche potenziale di conflitto di interessi dovrà comunicare al dirigente responsabile l'eventuale situazione per iscritto, spiegando le ragioni per cui ritiene sussistente il conflitto;
- Il dirigente informa per iscritto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e valuta la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, rispondendo per iscritto al dipendente ed eventualmente sollevandolo dall'incarico e attribuendo ad altro dipendente l'espletamento dell'attività.
- Qualora non vi siano altri dipendenti che possano svolgere l'incarico lo stesso sarà svolto dal dirigente responsabile di area informando il RPCT.

Inoltre, qualora l'ente decidesse di procedere con l'affidare un ulteriore incarico dirigenziale, il dirigente, prima dell'assunzione dell'incarico comunica alla Società, mediante autocertificazione, le seguenti informazioni, con l'impegno di rendere note anche eventuali variazioni sopraggiunte:

1. le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi, anche potenziale, con la funzione pubblica che svolge;
2. se abbia parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio diretto o da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti;
3. le informazioni sulla propria situazione patrimoniale, nonché le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza conserva un registro dove annota le comunicazioni ricevute in ordine cronologico, il dipendente segnalante e l'esito della segnalazione.

d) Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Tale fattispecie si considera attualmente non attinente a codesta Società, in quanto priva di dirigenti o comunque di funzionari aventi incarichi presso altri enti conferiti dall'amministrazione siano essi istituzionali sia extra-istituzionali.

e) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)

L'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, (disposizione, introdotta dalla Legge n. 190), stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento ...). Inoltre è opportuno

estendere il divieto non soltanto a coloro che abbiano materialmente firmato l'atto ma a tutti color che abbiano partecipato al procedimento.

Come evidenziato da ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA 2016 (cfr. par. 9.1), il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo, pertanto il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Tali soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (quindi anche nel caso di raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Conseguentemente, al fine di implementare l'attuazione del divieto, APS Holding prevede l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità ed applicabilità della disposizione.

In ogni caso è fatto obbligo al RPCT di segnalare la violazione del divieto di *pantouflage* di cui venga eventualmente a conoscenza all'ANAC, all'ente presso cui il dipendente prestava servizio e anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

f) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Con la nuova normativa sono state introdotte delle misure di tutela anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. In particolare la norma prevede che: *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”

La Società, fermo restando che se a conoscenza di tali fattispecie applica la normativa prevista, valuterà nel corso del triennio l'opportunità di creare un regolamento ad hoc.

g) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il d.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconfiribilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Si precisa che:

- per “incompatibilità” si intende *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di*

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art.1 D. Lgs. n.39).

- per "incompatibilità", si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico";

a. Inconferibilità:

In particolare, per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate dalle seguenti disposizioni:

- Art. 3, co. 1, lett. d), del d.lgs. 39/2013, relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- Art. 7, del d.lgs. 39/2013, sulla "incoferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale."

Per i dirigenti:

- si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 relativo alle cause di inconferibilità in caso di condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

Inoltre come previsto dall'art. 11 co. 11 del d.lgs. 175/2016, nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

b. Incompatibilità:

In particolare le situazioni di incompatibilità sono specificate dalle seguenti disposizioni:

- Art. 9, Il co, del d.lgs. 39/2013, secondo il quale gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di

presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- Art. 11, II e III co, del d.lgs. 39/2013, relativi alle Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
- Art. 13, recante Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede affinché:

- a. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- b. Nel corso dell'incarico l'interessato presenti annualmente (comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- c. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a. e b. siano pubblicate nel sito di APS Holding, sezione Amministrazione trasparente.

h) Formazione interna sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di anticorruzione

In aggiunta a quanto era già previsto nel presente Modello, in considerazione del livello di rischio dell'area aziendale nella quale i vari soggetti aziendali operano, nonché della qualifica e dei poteri attribuiti agli stessi, il responsabile della prevenzione della corruzione propone programmi di formazione/informazione inerenti le specifiche tematiche della prevenzione della corruzione, della trasparenza dell'attività dell'ente e delle modalità di attuazione del presente Piano. Tali programmi dovranno adeguare la conoscenza nei soggetti aziendali delle norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione e delle disposizioni della legge anticorruzione e successivi decreti delegati.

Nel corso del 2018 è stata erogata la formazione obbligatoria prevista per il nuovo RPCT ed è stata estesa anche ai dipendenti con qualifica di quadro, da parte dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati Fieldfisher, posto il loro ruolo di presidio e gestione dei processi a rischio.

Alla data di approvazione del presente PTPCT non è attualmente disponibile un piano di formazione in materia di anticorruzione, in quanto la Società sta procedendo ad una valutazione delle aree di maggiore intervento e, una volta individuate le specifiche esigenze formative, verrà steso il piano.

i) Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (whistleblower)

Il *whistleblower* è colui che testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire con le dovute azioni.

L'art. 54 *bis* del d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", prevede, fra l'altro, che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

In caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, il soggetto interessato (o l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa) potrà rivolgersi all'ANAC. Quest'ultima dovrà informare il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare direttamente sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Sarà inoltre onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Le disposizioni citate, quindi, individuano un triplice ordine di garanzie:

1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, salve le deroghe previste al co. III della previsione sopracitata;
2. Divieto di discriminazione del *whistleblower*;
3. sottrazione della segnalazione al diritto di accesso, semplice o generalizzato;
4. Obbligo di reintegra del segnalante in caso di licenziamento collegato alla segnalazione.

Per eventuali segnalazioni il dipendente di APS Holding S.p.A. potrà utilizzare il seguente indirizzo: rpct@apsholding.it. Destinatario delle segnalazioni sarà il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza.

Al fine di garantire una gestione della segnalazione conforme alle disposizioni di legge e agli eventuali atti di indirizzo di ANAC, APS Holding si doterà di una specifica procedura per gestire le segnalazioni e definire l'iter delle segnalazioni, indicando i termini per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria. Successivamente, la procedura verrà pubblicata e sarà erogata una specifica formazione a tutto il personale in modo da garantire la trasparenza del procedimento di segnalazione.

j) Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

APS Holding S.p.A. possiede ed utilizza vari sistemi informativi: Giove (acquisti-contabilità-controllo di gestione), Archiflow (sistema di protocollazione dei documenti in entrata ed uscita) ed altri.

L'azienda ha dato poco acquistato e sta implementando i seguenti software:

- Piattaforma digitale "Net4market" per la gestione fornitori, e-procurement, adempimenti L.190;
- Pacchetto software per la gestione del personale.

k) Attribuzione all'OdV dei compiti previsti per l'OIV

Nelle Amministrazioni Pubbliche gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (d.lgs. 33/2013 art. 44).

ANAC, nelle ultime Linee Guida per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni (Determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134), precisa: "La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento di tali funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione di APS Holding ha deciso di assegnare i compiti dell'OIV all'OdV.

Misure Specifiche

Individuazione delle attività a rischio.

In aggiunta a quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001, sulla base dell'indagine

condotta alla luce delle indicazioni del P.N.A., si possono individuare le seguenti tipologie di attività a rischio corruzione per APS:

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Va sottolineato che tra le attività esposte al rischio corruzione saranno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale).

Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione di reati.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi e le procedure del presente Modello integrato da tale Piano Anticorruzione. In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e supporto documentale delle fasi principali del processo.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è improntato alla massima trasparenza, correttezza e legalità, nonché documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

Si richiamano, a tal proposito, le procedure descritte nel Modello, quali le Procedure per la domanda di accesso a contributi e finanziamenti da parte della P.A. e per i rapporti commerciali con la stessa; per la stesura ed approvazione del bilancio; per gli acquisti di beni, materiali e servizi (escluso immobili) e per la vendita servizio a catalogo o speciali; per la conoscenza di ruoli, funzioni, deleghe e procedure e per il reclutamento del personale. Si ricorda, peraltro, che nell'ambito delle suddette aree/attività a rischio, è cura del responsabile aziendale di area documentare in

maniera dettagliata le singole operazioni che meritino, per caratteristiche e/o importi e/o rilievo gestionale, di essere evidenziate con apposita "Scheda di Evidenza".

Con riferimento alla gestione degli acquisti APS, nel corso del 2019, valuterà l'opportunità di approvare un regolamento per gli acquisti sotto soglia a conforme al d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.

Regolazione di procedure per l'aggiornamento del piano.

APS provvede a comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli eventuali rilevanti mutamenti organizzativi o le eventuali disposizioni impartite dalle competenti Autorità da cui discenda la necessità di provvedere all'aggiornamento del presente Piano.

Sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012 la violazione da parte dei dipendenti dell'Aps delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile.

Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni al fine del monitoraggio da parte dell'amministrazione vigilante.

APS Holding attua un idoneo sistema informativo nei confronti del Comune di Padova, secondo i sistemi di raccordo delle informazioni apprestati dalla stessa amministrazione comunale.

Il Responsabile della Prevenzione cura la trasmissione del Piano al Comune di Padova e ne assicura la pubblicazione sul sito web aziendale.

Meccanismi di accountability

Il meccanismo più efficace, allo stato attuale, per dare conoscibilità ed attendibilità delle misure introdotte dall'ente per prevenire la corruzione al proprio interno risultano essere la pubblicazione del presente Piano sul sito web dell'ente e sul sito dell'amministrazione controllante.

Obblighi di trasparenza

In attuazione del **comma 15 dell'art. 1 della legge anticorruzione**, al fine di soddisfare la fondamentale esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa (cfr. art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150) *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*, l'ente assicura la **pubblicazione, nel suo sito web istituzionale:**

✓ dei bilanci, dei conti consuntivi dell'ente e dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; a tal proposito

ricordiamo che ai sensi dell'**art. 29 del "nuovo" D.lgs. n. 33/2013** la Società è altresì tenuta a pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata (anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche), nonché i dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo; mentre ai sensi del successivo art. 30 è tenuta a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

- ✓ delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si impegna, in particolare, a rispettare i previsti obblighi di trasparenza con riferimento ad alcuni **procedimenti espressamente individuati nel comma 16 art. cit.** e di seguito elencati:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 50/2016;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.

Tutte le suddette informazioni, previa pubblicazione, saranno trasmesse in via telematica anche all'A.N.A.C. (**comma 27**).

Secondo quanto previsto dal successivo **comma 32** (come modificato dall'art. 8, comma 2, della L. 27 maggio 2015, n. 69) con riferimento ai **procedimenti di cui al comma 16, lettera b)**, in qualità di stazione appaltante, APS si impegnerà a pubblicare sul proprio sito web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate (cfr., nello stesso senso, anche l'art. 37 del "nuovo" D.lgs. n. 33/2013).

Relativamente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web e trasmissione all'A.N.A.C., di cui ai commi 15, 16 e 32 dell'art. 1 della legge 190/2012, si richiama quanto illustrato dalla medesima Autorità con la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (secondo cui "*considerato che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 del d.l. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito*

istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1 comma 32 primo periodo della legge 190/2012").

Pertanto, l'ente si impegna – come in precedenza – ad assolvere tali obblighi di pubblicazione e trasmissione all'autorità interessata, con riferimento alle informazioni di cui all'art. 3 e secondo le modalità di cui agli artt. 4 commi 1 e 3 e 6 della stessa delibera.

In attuazione della disposizione di cui al **comma 28**, l'ente si impegna a monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedurali, pubblicando i relativi risultati sul sito web e ad eliminare tempestivamente le eventuali anomalie.

Ai sensi del **comma 29**, APS si impegna a rendere noto, sul proprio sito web, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere le istanze ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Ai sensi del **comma 30**, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della L. 241/1990 e successive modificazioni, APS si impegna a rendere in ogni momento accessibili agli interessati (tramite gli strumenti di identificazione informatica ex art. 65 comma 1 D.lgs. 82/2005) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano (stato della procedura, relativi tempi, ufficio competente).

III) SEZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INTEGRITA' (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016)

È noto come la trasparenza (nelle due diverse forme della tutela del diritto di accesso da parte del cittadino/utente e della pubblicità dell'attività e dell'organizzazione dell'ente attraverso il sito istituzionale) rappresenti – di per sé – uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione, oltre che per l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Per quanto specificamente interessa APS Holding S.p.A., ente di diritto privato in controllo pubblico, l'art. 1 comma 34 della legge 190/2012 prevede espressamente la diretta applicabilità dei **commi da 15 a 33** "alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

In merito, la legge anticorruzione ha, da un lato, introdotto nuovi obblighi di trasparenza (art. 1 commi 15 - 33) e, dall'altro, delegato il Governo ad adottare un decreto contenente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'attività ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (commi 35 -37).

Il **D.lgs. 33/2013** già **"T.U. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"** e oggi – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 – **"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"** è stato emanato su delega al Governo contenuta nella stessa legge anticorruzione (art. 1, commi 35 e 36) ed obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (come APS Holding S.p.A.) a predisporre sul proprio sito web – nella home page – una apposita sezione, denominata **"Amministrazione Trasparente"** (art. 9 come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) ove sono contenuti tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti l'ente, che devono essere pubblicati ai sensi della normativa vigente, secondo modelli standardizzati (cfr. **"Allegato A"**, in calce al decreto).

A tal proposito, va ricordato che il **suddetto Testo Unico è stato di recente profondamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** recante la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 132 e in vigore dal 23 giugno 2016 (meglio noto come **"decreto Madia"**) del quale riportiamo di seguito le maggiori novità.

Nell'applicazione delle più recenti innovazioni legislative, ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, si è ritenuto opportuno seguire le indicazioni fornite nella Circolare del presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19/07/2013, le Linee guida elaborate dalla C.I.V.I.T. (in particolare, nella deliberazione n. 50 del 2013) e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (in particolare, nella determinazione n. 8 del 17/06/2015) nonché i chiarimenti forniti dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in particolare, nella deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 di A.V.C.P.).

Innanzitutto, merita evidenziare la norma di cui all'**art. 2 bis** del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 - introdotto in sostituzione dell'art. 11 del medesimo decreto che è stato abrogato, insieme agli artt. 4, 24, 25, 34, 39, comma 1, lett. b) e 42, comma 1, lett. d) – con la quale è stato **definitivamente modificato e precisato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza** la quale dovrà essere applicata, oltre che alle *“pubbliche amministrazioni”* (come definite al **comma 1**):

- anche *“in quanto compatibile”*:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dal D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 in vigore dal 23/09/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 dello 07/08/2015 (sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo);

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni” (**comma 2**),

- nonché *“limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*:

d) alle società in partecipazione pubblica come definite sempre dal suddetto art. 18 della legge n. 124/2015

e) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (**comma 3**).

A) FOIA; OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO.

Dopodiché merita evidenziare che gli **artt. 2, 3 e 5** del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, introducono il c.d. *“Freedom of Information Act”* (**FOIA o “modello FOIA”**) con il quale si riconosce la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso (anche per via telematica) di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ovvero un diritto di accesso *“universale”* a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

Invero, la **promozione di un maggiore livello di trasparenza** – che è definita, ai sensi dell'**art. 1, comma 3**, del d.lgs. n. 33/2013 quale *“livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto*

della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” – è divenuta un obiettivo strategico di ogni amministrazione, nonché degli enti assimilati. Coerentemente, il **“diritto di informare”** è stato assunto a canone fondamentale dell'azione dei pubblici poteri quale strumento, da un lato, di democrazia partecipativa, teso a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, dall'altro, di contrasto del perseguimento (illecito) di interessi personali e di gruppo.

Il “modello Foia” così delineato rappresenta un diritto di *“accesso civico”* (o *“diritto alla conoscibilità”*) generalizzato, complementare alla normativa previgente (in particolare, legge 7 agosto 1990 n. 241, Capo V) e a quella contenuta nel decreto n. 33/2013, che continua ad individuare un elenco di informazioni e di atti che le amministrazioni, nonché gli enti assimilati, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali (cd. informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente) e a prevedere l'istituto dell'“accesso civico” (cfr. **art. 5 u.c. d.lgs. n. 33/2013**).

In particolare, con l'**art. 5** è stato disciplinato l'accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati (con le limitazioni e le precisazioni sopra riportate), il quale non è sottoposto ad alcuna restrizione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Invero, il **comma 1** della disposizione citata prevede che: *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il **diritto di chiunque di richiedere** i medesimi, nei casi in cui sia stata **omessa** la loro pubblicazione”* mentre il **comma 2** stabilisce che: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti **detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”*.

Tale diritto si realizza quindi – da un lato – attraverso l'istituto (già noto) dell'accesso civico e – dall'altro – attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse pubbliche amministrazioni sui loro siti web, cui ciascuno dovrà poter accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, potendo conoscere tali dati, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

La relativa istanza non necessita di alcuna motivazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva risentendo soltanto del rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Al fine di dare esecuzione al suddetto DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ GENERALIZZATA, APS HOLDING S.p.A. ha introdotto il seguente:

“PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO”

a) La relativa istanza deve contenere le complete generalità del richiedente e identificare i dati richiesti, è gratuita e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indicato nella Sezione Amministrazione Trasparente (Altri Contenuti – Accesso Civico) del Sito Istituzionale della Società. L'accesso civico si distingue in semplice o generalizzato:

- accesso civico semplice: si definisce come il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di uno specifico obbligo di pubblicazione che non sia stato regolarmente assolto (art. 5, co. 1 – d. lgs. n. 33/2013);

- accesso civico generalizzato: si definisce come il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti, informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013).

b) Qualora riceva la suddetta richiesta di accesso, la Società - fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria - se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per l'emissione del provvedimento finale è sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi controinteressati. Decorso tale termine, la Società – accertata la ricezione della comunicazione – provvede sulla richiesta.

c) Il procedimento deve concludersi – nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza – con un provvedimento espresso e motivato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

d) In caso di accoglimento della richiesta, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento - nonostante l'opposizione del controinteressato e salvi i casi di comprovata indifferibilità – la Società ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

e) Nel caso in cui l'istanza accolta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto, la Società provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

f) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso – per i casi e i limiti stabiliti dall'**art. 5 bis** – devono essere motivati. In questi casi, al RPCT è riconosciuta

la possibilità di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

g) Diversamente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso ovvero di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

h) Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'**art. 5 bis, comma 2, lettera a)**, il suddetto Responsabile provvede - sentito il Garante per la protezione dei dati personali - il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

i) Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPC il richiedente può proporre **ricorso al Tribunale amministrativo regionale** ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*).

Infine, si evidenzia che le **IPOTESI DEROGATORIE** al suddetto "*diritto alla conoscibilità*" generalizzata di cui al sopra citato art. 5, hanno portata limitata nel senso che **la Società potrà rifiutare** l'accesso richiesto solo per evitare un pregiudizio concreto (**art. 5 bis**):

- alla tutela di un interesse pubblico inerente a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

- ovvero alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;

mentre **dovrà escluderlo** nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso in cui i suddetti limiti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, la Società dovrà consentire l'accesso agli altri dati o alle altre parti; infine, **potrà sempre differire** la risposta, in caso di "*momentanea*" impossibilità a fornire i dati richiesti.

In adempimento degli altri obblighi posti dal suddetto d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, APS si impegna altresì:

- ad assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza circa i provvedimenti conclusivi dei procedimenti indicati alle lett. da a) a d) del **comma 16 dell'art. 1 della legge n. 190/2012**, relativamente all'attività svolta per il perseguimento del pubblico interesse e disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (con la pubblicazione di: bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati; informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti di lavori servizi e forniture, erogazioni di sovvenzioni, contributi ecc., concorsi e prove selettive);
- relativamente alle informazioni e ai dati pubblicati sul proprio sito web, ad assicurarne l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (secondo quanto previsto dall'art. 7) (**art. 6**);
- a pubblicare i documenti, le informazioni e i dati – oggetto di pubblicazione obbligatoria – in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, n. 82), garantendone la riutilizzabilità ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 82/2005 e del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (**art. 7**);
- relativamente ai *“dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*, a garantirne la diffusione attraverso il proprio sito istituzionale, nonché il trattamento secondo modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (**art. 7 bis** inserito *ex novo* dal c.d. “decreto Madia”);
- a pubblicare i *“dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi”* (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali) (sempre **art. 7 bis**);

- relativamente ad eventuali altri dati, informazioni e documenti che la Società non ha l'obbligo di pubblicare (ai sensi del medesimo decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento), a pubblicarli sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5 bis ed indicando in forma anonima i dati personali eventualmente presenti;
- nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili (rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione).

APS si impegna, inoltre, ad osservare i **limiti all'accesso e alla diffusione** delle informazioni e dei dati fatti espressamente salvi dal suddetto d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ovvero quelli prefissati:

- dall'art. 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche,
- dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
- dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico,
- di quelli che siano espressamente qualificati come *"riservati"* dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica,
- di *"quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, **APS provvederà a:**

- ✓ **pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale** i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ed a **mantenerli aggiornati** fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;
- ✓ **pubblicare e mantenere aggiornati per un periodo di 5 anni** (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) quelli contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4);
- ✓ decorsi detti termini, i relativi dati e documenti, non più oggetto dell'obbligo di pubblicazione, sono comunque accessibili ai sensi del sopra citato art. 5.

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, APS s'impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale e tenere aggiornati (sempre nei limiti e con le precisazioni già fatte relativamente all'art. 2 bis), le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della società e, in particolare, quelli relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti della società stessa.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 "con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano a) con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso ..."

APS si impegna a pubblicare i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione agli in riferimento agli "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", la Società si impegna entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, a pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, *“il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta ...”*.

Ai sensi dell’art. 15 *bis* inserito *ex novo* relativamente agli **“Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”**, APS si impegna a pubblicare - entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (inclusi quelli arbitrali) – e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a)** gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b)** il curriculum vitae;
- c)** i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d)** il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La Società prende atto, inoltre, del fatto che *“La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”*.

Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, APS pubblica e aggiorna annualmente (come indicato al comma 2 del medesimo articolo):

- a)** l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b)** l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in suo controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c)** una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra La Società e gli enti di cui al precedente comma;
- d)** gli atti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,

previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nel sito di APS è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei suddetti eventuali enti.

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), del D.lgs. n. 97/2016) APS pubblica e aggiorna ogni sei mesi (in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente"), gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis;
- accordi stipulati dalla società con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In qualità di gestore di un pubblico servizio, APS Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 32 del suddetto d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, pubblica sul proprio sito istituzionale:

- la **CARTA DEI SERVIZI** (ovvero il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati) ove la Società ha preso atto che *"La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150."* (cfr. art. 10),
- i **costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo** in merito a ciascuno dei servizi erogati agli utenti (sia finali che intermedi) (mentre l'obbligo di indicare i tempi medi di erogazione dei servizi è stato eliminato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 97/2016).

In generale l'ente assicura che le informazioni pubblicate siano complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

I dati, la cui pubblicazione risulti obbligatoria ai sensi della normativa vigente, saranno pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente; la loro pubblicazione sarà mantenuta per un periodo di 5 anni e, in ogni caso, finché perdurino gli effetti degli atti stessi (artt. 6, 7, 8).

Ai sensi dell'art. 35, *obblighi relativi ad attività e procedimenti*, del d.lgs. n. 33/2013, APS si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale, qualsiasi modulo o formulario che possa servire agli utenti dei suoi servizi.

B) IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI (ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013)

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 – secondo cui il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce parte integrante del P.T.P.C. – APS provvede ad indicare, nel proprio sito istituzionale (Sezione "Amministrazione trasparente", Altri Contenuti, Accesso Civico), il **Responsabile della trasmissione e della pubblicazione** dei documenti, delle informazioni e dei dati menzionati nel suddetto decreto, di cui saranno pubblicati anche i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale.

Nella stessa sezione "Amministrazione trasparente", la Società si impegna, inoltre, a pubblicare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

C) IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (ex art. 43, comma 1, D.lgs. 14/03/2013 n. 33).

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, il **Responsabile della prevenzione della corruzione** svolge altresì, di norma, le funzioni di **Responsabile per la Trasparenza** (in APS Holding S.p.A. tale incarico è svolto dal 03/10/2018 dalla dr.ssa Elisabetta Zampieri).

Quest'ultimo **Responsabile per la Trasparenza** svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione alla loro gravità, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle possibili forme di responsabilità.

Ai sensi del suddetto articolo, i **dirigenti responsabili** garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Infine, i **dirigenti responsabili** e il **Responsabile per la trasparenza** controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

